

494ª SEDUTA

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 1957

Presidenza del Presidente **MERZAGORA**

e del Vice Presidente **BO**

INDICE

<p>Autorizzazioni a procedere in giudizio:</p> <p>Presentazione di relazioni Pag. 20277</p> <p>Commissione consultiva:</p> <p>Nomina di membri 20278</p> <p>Comunicazione del Ministro degli affari esteri 20278</p> <p>Congedi 20275</p> <p>Disegni di legge:</p> <p>Annunzio di presentazione 20276, 20311</p> <p>Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 20276</p> <p>Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 20277</p> <p>Presentazione 20284</p> <p>Presentazione di relazioni 20277</p> <p>Ritiro del disegno di legge n. 1534 20275</p> <p>Trasmissione 20275</p> <p>« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga dal 1° dicembre 1956 al 30 novembre 1957 della</p>	<p>sospensione del dazio doganale sugli olii di semi destinati all'industria del pesce conservato stabilita dall'articolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482 » (1831) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):</p> <p>ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i> Pag. 20278</p> <p>BERTONE, <i>f.f. relatore</i> 20278</p> <p>« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcolici del limite minimo di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche » (1832) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):</p> <p>ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i> 20279</p> <p>BERTONE, <i>f.f. relatore</i> 20279</p> <p>« Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 321 del 21 dicembre 1956, che pro-</p>
---	---

roga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, ed apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olii da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217 » **(1833)** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze* Pag. 20280
BERTONE, *f.f. relatore* 20280

« Disposizioni per favorire la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare » **(1181)**
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze* 20280
BRAITENBERG 20296 e *passim*

CARELLI Pag. 20288 e *passim*
CUSENZA 20280 e *passim*
DE LUCA Angelo, *relatore* 20280 e *passim*
FORTUNATI 20290 e *passim*
MARINA 20299 e *passim*
MINIO 20287
MONNI 20289
PORCELLINI 20291, 20292
PUCCI 20284
RODA 20281 e *passim*
ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici* . . 20282 e *passim*
SPEZZANO 20282
TRABUCCHI 20303, 20310

Interpellanze:

Annunzio 20312

Interrogazioni:

Annunzio 20312

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale della seduta 31 gennaio.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Amadeo per giorni 5, Ciasca per giorni 3, De Luca Luca per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di ritiro di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Boccassi ha dichiarato di ritirare il disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 232, concernente disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo » (1534).

Tale disegno di legge, pertanto, sarà cancellato dall'ordine del giorno.

Annunzio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto vulcanologico della Università di Catania » (1027-B), di ini-

ziativa del senatore Condorelli (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, numero 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione » (1863);

« Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1959-60 e la determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi » (1864);

« Ratifica ed esecuzione dei Protocolli approvati a Montreal il 14 giugno 1954, con i quali vengono apportati alcuni emendamenti agli articoli 45, 48, 49 e 61 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmato a Chicago il 7 dicembre 1944 » (1867);

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di commercio, stabilimento e navigazione tra l'Italia e l'Iran, concluso in Teheran il 26 gennaio 1955 con annessi scambi di Note del 26 gennaio e del 5-9 febbraio 1955 » (1868);

« Aumento del contributo annuale concesso dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani » (1869);

« Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale » (1870);

« Soppressione dei Comitati giurisdizionali territoriali e del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisiti » (1871);

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954: 1) Convenzione doganale relativa alla

importazione temporanea dei veicoli stradali privati; 2) Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo; 3) Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica » (1872).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 » (1856);

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole concluso in Roma il 27 aprile 1956 in base al titolo II dell' " Agricultural trade Development and Assistance Act " del 1954 » (1857);

« Adesione alla convenzione internazionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 novembre 1952 ed esecuzione della convenzione stessa » (1858);

« Ratifica ed esecuzione dei due accordi provvisori europei sulla sicurezza sociale e della convenzione europea di assistenza sociale e medica, con protocolli addizionali, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 » (1859);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956 » (1860);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera, con annesso scambio di note, concluse in Berna il 2 febbraio 1956 » (1861):

dal Ministro delle finanze:

« Cessione al Comune di Cervia di un arenile della superficie di mq. 28.500, appartenente al patrimonio dello Stato, in permuta di un lotto di terreno pinetato, sito nella stessa località, della complessiva estensione di metri quadrati 28.600, di proprietà del Comune di Cervia » (1873);

dal Ministro dei trasporti:

« Modifiche delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato » (1862).

Comunico inoltre che il senatore Angelilli ha presentato i seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne » (1865);

« Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio a favore dei pescatori delle acque interne » (1866).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Erezione in Comune autonomo della frazione di Poggiorsini con distacco dal comune di Gravina, in provincia di Bari » (1837), di iniziativa del deputato Troisi;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Nuove concessioni di importazione e esportazione temporanee (14° provvedimento) »

(1835), previ pareri dell'8ª e della 9ª Commissione;

« Integrazione della legge 25 febbraio 1956, n. 145, per l'equiparazione, nei riguardi della imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Provincie ed altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza » (1838), di iniziativa del deputato Lucifredi;

« Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1º ottobre 1947, n. 1075, ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 » (1839), previ pareri della 2ª e della 9ª Commissione;

« Modificazioni all'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie » (1840);

« Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e di Genova » (1842);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Aumento a lire 20.000.000 del contributo annuale dello Stato all'Istituto di studi romani » (1852), di iniziativa dei senatori Canonica ed altri, previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge all'esame:

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Restituzione in proprietà del palazzo sito in Roma, via Sicilia 59, ai Consigli nazionali professionali » (1841), di iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri, previo parere della 2ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 5ª Commissione (Finanze e tesoro) dal senatore Braccesi sui seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga dal 1º dicembre 1956 al 30 novembre 1957 della sospensione del dazio doganale sugli olii di semi destinati alla industria del pesce conservato stabilita dall'articolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482 » (1831);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42º a 40º alcolici del limite minimo di gradazione reale a 15º C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche » (1832);

« Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1956, che proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, ed apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olii da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217 » (1833);

Queste relazioni sono state già stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge sono iscritti all'ordine del giorno della odierna seduta.

Comunico che sono state inoltre presentate le seguenti relazioni:

a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

dal senatore Romano Antonio sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudi-

zio contro il senatore Lussu (*Doc. XLIX*) e sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Mancino (*Doc. LVI, LXVII e LXVIII*);

dal senatore Picchiotti sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Valenzi (*Doc. LXXX e XC*) e sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Fiorentino (*Doc. CXXIV*);

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e le relative domande di autorizzazione a procedere in giudizio saranno iscritte all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Nomina di membri di Commissione consultiva.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione consultiva, di cui all'articolo 5 della legge 26 dicembre 1956, n. 1443, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, i senatori: Battaglia, Condorelli, De Pietro, Gavina, Gramigna e Spalino.

Comunicazione del Ministro degli affari esteri.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro degli affari esteri, in adempimento dell'obbligo derivante dall'articolo 19 della Costituzione dell'organizzazione internazionale del lavoro, resa esecutiva con legge 13 novembre 1947, n. 1622, ha trasmesso la Raccomandazione n. 98 sulle ferie pagate, adottata a Ginevra dalla 37ª Sessione della Conferenza Internazionale del lavoro, il 23 giugno 1954.

Il testo della Raccomandazione è stato trasmesso alla 10ª Commissione permanente.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga dal 1º dicembre 1956 al 30 novembre 1957 della sospensione del dazio doganale sugli olii di semi destinati all'industria del pesce conser-

vato stabilita dall'articolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482 » (1831) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, numero 1362, concernente la proroga dal 1º dicembre 1956 al 30 novembre 1957 della sospensione del dazio doganale sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato stabilita dall'articolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERTONE, *ff. relatore*. La Commissione si rimette alla relazione scritta. Si tratta di prorogare per un anno un'agevolazione fiscale già concessa per la crisi dell'olio di oliva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi associo alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga, dal 1º dicembre 1956 al 30 novembre 1957, della sospensione dei dazi doganali sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'articolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (*E' approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcolici del limite minimo di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche (1832) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1956 n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcolici del limite minimo di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a-) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERTONE, *ff. relatore*. La Commissione si rimette alla relazione scritta. Si tratta della riduzione di un dazio doganale, e quindi di cominciare di fatto ad anticipare le facilitazioni che debbono essere adottate in questa materia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi associo alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcolici del limite minimo

di gradazione reale a 15°-C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche, con la seguente modificazione:

« All'articolo 2 si sostituiscono le parole: " non oltre il 31 dicembre 1958 ", con le parole: " non oltre il 31 dicembre 1957 " ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, pubblicato nella " Gazzetta Ufficiale " n. 321 del 21 dicembre 1956, che proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, ed apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olii da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217 » (1833) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, numero 1380, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1956, che proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, ed apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, numero 1217 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERTONE, *ff. relatore*. La Commissione si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, che proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, e apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare » (1181).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare ».

La discussione generale di questo disegno di legge è stata chiusa in una precedente seduta. Successivamente hanno replicato l'onorevole relatore e l'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno presentato dai senatori Cusenza e Sanmartino. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Senato, ritenuta la necessità che, nella scelta delle aree di espansione edilizia, venga adottato il criterio di tutelare il patrimonio arboreo costituito da frutteti ed agrumeti, impegna il Governo ad emanare istruzioni perchè — nella formazione dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare di cui alla presente legge — venga posta la massima cura perchè siano evitate le aree come sopra specificate ».

CUSENZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSENZA. Voglio soltanto dire che l'ordine del giorno è stato concordato in sede di Commissione con l'onorevole Ministro Romita, il quale ha dichiarato che lo avrebbe accettato. Per questo mi sono permesso di presentarlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'ordine del giorno dei senatori Cusenza e Sanmartino.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La Commissione ritiene che l'ordine del giorno possa essere accettato a titolo di raccomandazione, in quanto il Ministro al momento opportuno potrebbe, con apposita circolare, raccomandare l'osservanza di quanto è nei voti dei firmatari dell'ordine del giorno.

Ma più di questo la Commissione non ritiene di poter fare, non potendosi tradurre in emendamenti ciò che è proposto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi rimetto al Senato, tanto più che il senatore Cusenza ha detto di essere d'accordo con il Ministro dei lavori pubblici, e non posso mettere in dubbio la sua parola.

PRESIDENTE. Senatore Cusenza, mantiene il suo ordine del giorno?

CUSENZA. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Per favorire l'acquisizione delle aree occorrenti alla costruzione di alloggi a carattere popolare e popolarissimo nonché delle aree necessarie per le opere e servizi complementari da parte dello Stato e degli altri enti indicati nel successivo articolo 9, i Comuni formano, secondo le norme della presente legge, i piani delle zone da destinare all'edilizia popolare.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poiché nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 2.

Alla formazione dei piani debbono provvedere i Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

Con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche emesso su parere conforme della Giunta provinciale amministrativa possono essere autorizzati a provvedere alla formazione dei piani i Comuni capoluogo di Provincia, quelli limitrofi ai Comuni di cui al primo comma, nonché i Comuni con almeno 10.000 abitanti, e quelli che siano riconosciuti stazione di cura soggiorno e turismo, nei quali si sia verificata in base ai risultati dei due ultimi censimenti generali della popolazione un incremento demografico non inferiore al 15 per cento o vi sia un indice di affollamento, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5 oppure una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per cento.

Qualora, nel termine di centottanta giorni decorrente, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge o da quella del decreto del Provveditore alle opere pubbliche o del Ministro di cui al comma precedente, i Comuni non abbiano deliberato il piano, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche dà comunicazione al Prefetto il quale provvede ai sensi dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con il regio decreto 3 marzo 1943, n. 383, e sostituito con la legge 8 marzo 1949, n. 277.

PRESIDENTE. I senatori Porcellini, Giacometti, Agostino, Roda, Spezzano, Donini e Cerabona hanno presentato un emendamento al primo comma, tendente a sostituire le parole: « 100 mila abitanti » con le parole: « 20.000 abitanti ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

RODA. Ilustro brevemente questo mio emendamento che ha una portata molto semplice.

Secondo il nostro parere, limitare l'obbligatorietà della formazione dei piani particolareggiati, per favorire l'acquisizione a prezzo equo di aree fabbricabili per la costruzione di case popolari, ai Comuni con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti, significa ridurre eccessivamente il campo di applicazione di questa legge. A nostro modesto avviso sarebbe opportuno far scendere il limite d'applicazione ai Comuni che abbiano una popolazione superiore ai 20 mila abitanti, facendo entrare così nel campo d'applicazione anche quei centri che hanno estremamente bisogno di espropriare aree da destinare alla fabbricazione di case popolari, ma che, non trovandosi nelle condizioni richieste all'articolo 1, ne sono momentaneamente esclusi.

Ecco il motivo per cui insistiamo sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La Commissione ha esaminato a fondo questo problema e ritiene che bisognerebbe indurre tutti i Comu-

ni, che si trovino nella condizione di dover provvedere all'edilizia popolare e popolarissima, a potervi provvedere attraverso la formazione dei piani. Però, d'altra parte, la Commissione si rende conto come la redazione dei piani, con tutte le pratiche annesse e connesse, non sia un'operazione troppo semplice, per cui è opportuno procedere con un criterio di gradualità. Del resto, lo stesso articolo 2 elenca un certo numero di Comuni, che abbiano determinati requisiti, i quali facilmente possono essere autorizzati ad eseguire i piani per l'edilizia popolare e popolarissima. Quindi, essendo convinta che quasi tutti i Comuni che ne abbiano bisogno possono arrivare alla formazione dei piani, la Commissione non ritiene di dover accogliere l'emendamento così come è stato proposto; tutt'al più potrebbe essere disposta ad accettare un qual cosa che rappresenti una via intermedia tra quello proposto e il testo della Commissione, arrivando, per esempio, a 50-60 mila abitanti.

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Nella mia qualità di firmatario di questo emendamento debbo rilevare che le ragioni esposte dal collega De Luca in rappresentanza della Commissione non possono convincere. Infatti c'è un numero considerevole di Comuni — come sa chi ha pratica in questa materia — nella condizione di avere assoluto bisogno di questi piani, e non vi è nessun motivo per escluderli ed è necessario pertanto scendere fino ai Comuni con altre 20 mila abitanti.

Comunque, non abbiamo nulla in contrario a prendere in considerazione la proposta fatta da parte del collega De Luca, per cui si può votare un emendamento che diminuisca il numero di 100 mila a 30 o 40 mila abitanti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici, ad esprimere l'avviso del Governo.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Accetto la misura di 50 mila abitanti.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « 100 mila abitanti » con le altre « 50 mila abitanti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul secondo comma è stato presentato un emendamento da parte del senatore Marina. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Nel secondo comma, sostituire alle parole: " e quelli che siano riconosciuti stazione di cura, soggiorno e turismo " le altre: " e quelli riconosciuti stazioni di cura, soggiorno e turismo ", e sopprimere il seguito del periodo sino alla fine ».

PRESIDENTE. Poichè il senatore Marina non è presente si intende che vi abbia rinunciato.

Metto allora ai voti l'articolo 2 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3.

L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia popolare ed al suo prevedibile sviluppo per un sessennio.

Le aree da comprendere nei piani sono di norma prescelte nelle zone periferiche dei centri urbani, già classificate residenziali per edilizia popolare in base ai piani regolatori vigenti. In ogni caso esse debbono riferirsi organicamente al piano regolatore.

Qualora non esista piano regolatore le zone riservate all'edilizia popolare sono comprese in un programma di fabbricazione, il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed approvato a norma del successivo articolo 7.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Cusenza. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: ”, in misura non superiore al 15 per cento della popolazione del Comune ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Cusenza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CUSENZA. La formazione dei piani per la edilizia popolare in questo disegno di legge, affidata per l'articolo 1 ai Comuni, è subordinata alla sola approvazione del Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, secondo il dettato dell'articolo 7.

La Commissione non ha ritenuto necessario il decreto del Ministro dei lavori pubblici, e l'esame da parte del Ministro dei lavori pubblici è limitato ai casi in cui ci siano osservazioni da parte dei Ministeri della istruzione o delle finanze o della difesa.

Ora, l'articolo 3 in esame dice che l'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione delle esigenze dell'edilizia popolare e al suo prevedibile sviluppo per un sessennio.

Questa dizione consente quindi ai Comuni un'ampia discrezionalità della materia, discrezionalità della quale, senza dubbio, i Comuni non mancheranno di far buon uso, ma che tuttavia, in relazione al vincolo previsto nel successivo articolo 8, vincolo molto grave perchè comprende un periodo di almeno sei anni, ma che può essere ulteriormente prolungato, parrebbe opportuno circoscrivere, sia pure entro larghi limiti, con un indice massimo desunto da un dato oggettivo, quale il criterio da me proposto di riferimento ad una aliquota percentuale della popolazione del Comune. Il 15 per cento, come indice massimo, ritengo rappresenti una giusta misura quale prevedibile sviluppo per il periodo di tempo contemplato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo pensiero sull'emendamento in esame.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La Commissione non ritiene di poter accogliere questo emendamento, perchè si è preoccupata di considerare tutti i casi possibili ed immaginabili. Vi possono essere infatti dei Comuni il cui sviluppo edilizio è superiore a quello rapportato ad un incremento demografico del 15 per cento.

D'altra parte nell'elencazione dei Comuni autorizzati ad eseguire i piani vi è tutta una varietà di casi: ci possono essere dei Comuni il cui incremento demografico è superiore al 15 per cento, altri in cui l'incremento demografico medio non è superiore a questo 15 per cento.

D'altra parte la Commissione è convinta che il Comune con i controlli che riceve dagli organi tecnici competenti e dagli organi amministrativi non può eccedere nei suoi criteri di discrezionalità e deve contenere la previsione dell'estensione del piano nei limiti strettamente necessari dello sviluppo prevedibile dell'edilizia popolare entro il sessennio.

Per questa ragione la Commissione è spiacente di non poter accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Io mi associo all'onorevole relatore per le sue considerazioni, anche perchè non capisco per quale ragione si voglia vincolare e menomare la economia dei Comuni. Del resto, come ha detto bene l'onorevole relatore, la misura, l'estensione, le modalità dei piani sono talmente circoscritte e precisate da dare la garanzia che quello che si teme non avverrà.

Per queste ragioni questo vincolo che si vorrebbe introdurre non può essere accettato.

PRESIDENTE. Senatore Cusenza, mantiene il suo emendamento?

CUSENZA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Cusenza, al primo comma dell'articolo 3, emendamento non accettato nè dalla Commissione

nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto allora ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di disegno di legge.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 450 milioni a titolo di contributo statale per la Basilica di S. Marco in Venezia » (1874).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4.

Il piano deve contenere i seguenti elementi:

a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonchè ad edifici pubblici e di culto;

b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 5.

Il progetto del piano è costituito dai seguenti elaborati:

1) planimetria in scala non inferiore a 1 : 10.000, contenente le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all'edilizia popolare;

2) planimetria in scala non inferiore ad 1 : 20.000 disegnata sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui al precedente articolo 4;

3) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;

4) relazione illustrativa e compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano;

5) relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.

PUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCI. Onorevole Presidente, volevo farle notare che al numero 2) dell'articolo 5 c'è un errore materiale: infatti là dove si legge: « 1 : 20.000 » si deve leggere « 1 : 2000 ».

PRESIDENTE. Questo errore potrà essere corretto in sede di coordinamento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 6.

Non oltre il decimo giorno successivo alla deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale il piano deve essere depositato nella segreteria comunale per rimanervi nei quindici giorni successivi.

Dell'eseguito deposito è data notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all'albo del Comune e da inserire nel « Foglio degli annunci legali della Provincia », nonchè mediante manifesto al pubblico.

Entro un mese dalla data di inserzione nel « Foglio annunci legali », gli interessati possono presentare al Comune osservazioni e opposizioni.

Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, il piano deve essere comunicato, a cura del Comune, al Ministero della pubblica istruzione e, ove comprenda aree di proprietà dello Stato, al Ministero delle finanze. Nel caso che le aree siano in uso all'Autorità militare, la comunicazione va fatta anche al Ministero della difesa.

I Ministri della pubblica istruzione, delle finanze e della difesa, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, formulano le loro eventuali osservazioni presentandole alla segreteria del Comune, indicando, se del caso, quali delle aree sono richieste per esigenze statali o militari.

Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonchè il termine di quarantacinque giorni di cui al comma precedente, il Sindaco, nei successivi venti giorni, trasmette tutti gli atti con le proprie deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al Prefetto della provincia il quale li trasmette col parere della Giunta provinciale amministrativa al Provveditore regionale delle opere pubbliche nei dieci giorni successivi.

La procedura prevista dal presente articolo si applica anche per i piani redatti dal Comune dopo l'intervento del Prefetto ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 7.

I piani sono approvati dal Provveditore regionale alle opere pubbliche sentita la Sezione urbanistica regionale quando non vi siano opposizioni od osservazioni da parte dei Ministeri dell'istruzione, delle finanze e della difesa.

Quando vi siano opposizioni od osservazioni da parte dei Ministeri di cui al comma che precede, il Provveditore regionale alle opere pubbliche, riscontrata la regolarità degli atti li trasmette entro trenta giorni dal ricevimento al Ministero dei lavori pubblici con una sommaria relazione della Sezione urbanistica regionale. In tale caso i piani sono approvati dal Ministro dei lavori pubblici sentito il suo Consiglio superiore, di concerto con i Ministri che hanno proposto osservazioni od opposizioni.

Il decreto di approvazione del piano va inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed è depositato con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico. Del deposito è data notizia a cura del Sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso, entro un mese dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Propongo che si ritorni al vecchio testo del Ministero. Alla fine del secondo comma, là dove si dice: « di concerto con i Ministri che hanno proposto osservazioni od opposizioni » chiedo

che a tali parole siano sostituite le altre: « stralciando le aree per le quali vi siano opposizioni dei Ministeri interessati ».

Il concetto è questo. Il Consiglio dei ministri ed io pensavamo che quando ci fosse, ad esempio, un'opposizione del Ministro delle finanze, o del Ministro della difesa, si stralciasse le aree di loro competenza. La Commissione aveva ritenuto di chiedere invece il concerto. Ma se pensiamo bene, il concerto vuol dire bloccare i piani. Ho preso contatto con i miei colleghi di Governo interessati ed essi accettano la formula di stralciare eventualmente le aree che loro interessano. (*Interruzione del senatore Pucci*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento proposto dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

DE LUCA ANGELO, relatore. Abbiamo discusso a lungo in Commissione questo emendamento proposto dal Governo. In realtà ci siamo resi conto del fatto che l'emendamento è veramente opportuno se si vuole raggiungere una certa snellezza nella procedura, perchè, dopo aver sentito i Ministri interessati, dopo aver sottoposto il problema all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è logico che il decreto sia emanato soltanto dal Ministro dei lavori pubblici. E tanto più è accoglibile l'emendamento del Governo tendente a sopprimere le parole che costituiscono il testo della Commissione, in quanto si tratta di aggiungere, al loro posto, delle parole che prevedono lo stralcio delle aree sulle quali cade l'opposizione dei Ministeri interessati.

Quindi i Ministri interessati non hanno più nulla da aggiungere; in quanto al Ministro dei lavori pubblici, egli eliminerà dal piano quelle aree che hanno dato origine a contestazioni.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento presentato dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici tendente a sostituire nel secondo comma dell'articolo 7 le parole: « di concerto con i Ministri che hanno proposto osservazioni od opposizioni », con le altre:

« stralciando le aree per le quali vi siano opposizioni da parte dei Ministeri interessati ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 8.

I piani approvati a norma del precedente articolo 7 hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed hanno efficacia per la durata di sei anni dalla data della loro approvazione.

L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità e urgenza di tutte le opere e costruzioni di impianti ed edifici in essi previste.

Le aree incluse nei piani approvati rimangono vincolate, per tutto il periodo di efficacia del piano, alla esecuzione delle opere previste nel piano e sono soggette ad espropriazione secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Per giustificati motivi il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare l'esecuzione delle opere, oltre il sessennio di validità del piano, sulle aree già comprese negli elenchi firmati ai sensi dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Cusenza. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« *All'ultimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " , per un periodo di tempo tuttavia non superiore al biennio. Le aree come sopra vincolate alla esecuzione del piano saranno esentate dall'imposta fondiaria e relative sovrimposte per tutta la durata del vincolo "* ».

PRESIDENTE. Il senatore Cusenza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CUSENZA. È evidente il motivo che mi ha suggerito l'emendamento proposto. Il vincolo imposto dalla legge ha due conseguenze immediate: e cioè l'impossibilità di vendere l'immobile perchè nessuno compra un terreno soggetto all'esproprio da un momento all'altro, e l'impossibilità di migliorarlo, perchè, oltre a non essere il miglioramento indennizzabile per legge, è evidente che nessuno pianta un albero con l'incertezza di poterne raccogliere il frutto.

Si tratta dunque di un vincolo molto grave, che si ripercuote sull'interesse privato e su quello collettivo. Ed appunto per questo non sembra opportuno prolungarlo al di là di un certo limite di tempo, anche perchè può darsi che in definitiva non tutte le zone vincolate vengano realmente utilizzate.

Pertanto mi sono permesso di proporre che la facoltà di proroga, di cui all'articolo in esame, non sia superiore al biennio; anzi desidero precisare « non superiore ad un solo biennio ». È poi evidente l'opportunità di dare un compenso a chi viene ad essere colpito da un danno così rilevante; e credo che il meno che si possa concedere sia l'esenzione della imposta fondiaria e delle relative sovraimposte per il periodo di tempo relativo al vincolo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La Commissione ha esaminato questo emendamento. Per quanto si riferisce alla prima parte, ossia alla limitazione dell'eventuale proroga concessa dal Ministro dei lavori pubblici per giustificati motivi, oltre il sessennio, per un biennio, è d'accordo. La Commissione non è d'accordo però sulla seconda parte, ossia che « le aree come sopra vincolate alla esecuzione del piano saranno esentate dalla imposta fondiaria e relative sovraimposte per tutta la durata del vincolo », perchè non ritiene che vi siano giustificati motivi per l'esenzione. Quei miglioramenti ai quali accennava il senatore Cusenza sono

oggetto di indennità all'atto della eventuale espropriazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. D'accordo con il relatore, accetto la prima parte dell'emendamento, ma respingo la seconda parte.

PRESIDENTE. Senatore Cusenza accetta la proposta dell'onorevole ministro e della Commissione?

CUSENZA. Ritiro la seconda parte del mio emendamento e modifico le parole: « non superiore al biennio » con le altre: « non superiore ad un solo biennio ».

MINIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Dichiaro che noi siamo contrari anche alla prima parte dell'emendamento Cusenza e pertanto voteremo contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cusenza, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente ad aggiungere all'ultimo comma le parole: « per un periodo di tempo tuttavia non superiore ad un solo biennio ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 9.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 9.

Le aree edificabili comprese nei piani possono essere richieste, per la costruzione di case di tipo popolare e popolarissimo:

a) dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni;

b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) dalle Società e dagli Istituti di assistenza e beneficenza che provvedono ad alloggi per i poveri;

d) dalle Società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;

e) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

f) dagli Enti morali che costruiscono case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita o riscatto;

g) dall'U.N.R.R.A.-Casas e dall'Istituto nazionale per la ricostruzione edilizia.

PRESIDENTE. Sulla prima parte dell'articolo e sulle lettere a) e b) non sono stati presentati emendamenti. Le metto ai voti. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Sulla lettera c) il senatore Carelli ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

« Alla lettera c) sopprimere le parole : " e dagli Istituti di assistenza e beneficenza " ».

« Dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera :

" h) dagli Istituti ed Enti di assistenza e di beneficenza " ».

PRESIDENTE. Il senatore Carelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CARELLI. L'emendamento da me presentato tende a mettere gli E.C.A. (Enti comunali di assistenza) in condizione di operare, nell'interesse dei poveri, nel settore dell'abitazione. Come Presidente dell'E.C.A. della mia città, ho sempre provveduto, con il concorso del Ministro dei lavori pubblici, alla costruzione di appartamenti a favore degli indigenti.

Ora, l'articolo 9, alla lettera c), sembra escludere proprio gli E.C.A., in quanto parla di Società e Istituti di assistenza e beneficenza. Non sono un giurista, ma credo che tra istituto ed ente esista una certa differenza. Penso che l'ente abbia un significato più vasto, una sua personalità giuridica; anche l'istituto è fornito di personalità giuridica, ma mi sembra si riferisca ad un settore più limitato.

Per questa ragione, e per evitare che gli E.C.A. contraggano la loro attività in un settore così importante, prego la Commissione, l'onorevole Ministro e i colleghi, di voler approvare questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La Commissione ritiene che gli argomenti dell'onorevole Carelli siano meritevoli di accoglimento, perchè gli E.C.A. sono veramente Istituti molto benemeriti, e d'altra parte soggetti al controllo dell'autorità tutoria. Quindi è bene sia precisato come gli Enti e Istituti di assistenza e beneficenza possano senz'altro essere compresi nell'elenco dell'articolo 9, mentre per gli Istituti che provvedono ad alloggi per i poveri deve essere necessaria questa specifica attribuzione, ossia che siano Istituti non generici di beneficenza e assistenza, ma che abbiano lo scopo preciso di provvedere all'alloggio per i poveri. Con questa spiegazione la Commissione ritiene di poter accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Concordo con il relatore. Debbo però far rilevare che, forse per una svista tipografica, è stata esclusa l'I.N.A.-Casa che figurava nel testo del Governo. Pertanto chiedo che sia aggiunto un altro paragrafo che contempra appunto l'I.N.A.-Casa.

PRESIDENTE. Ritengo che il fine che si propone il senatore Carelli potrebbe essere

ugualmente raggiunto inserendo alla lettera c), le parole: « e dagli Enti » dopo le altre: « Istituti di assistenza e beneficenza ».

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Qualora si adottasse soltanto il termine « Enti », anzichè « Enti di assistenza », a me sorge un dubbio, per cui vorrei una spiegazione. Le Società e gli Istituti di assistenza e di beneficenza di cui alla lettera c) hanno la funzione specifica di provvedere soltanto agli alloggi, oppure possono anche provvedere agli alloggi? In altre parole, inserendo soltanto il termine « Enti », temo che la sfera di applicazione della norma venga limitata soltanto a quegli Enti che hanno come compito specifico la costruzione di alloggi. Questo è il dubbio che vorrei mi fosse chiarito.

MONNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONNI. Vorrei osservare che l'emendamento del collega Carelli mi appare pleonastico: importante indubbiamente, ma pleonastico. Tra gli Istituti di assistenza e beneficenza ci sarebbero, per esempio, gli Ospedali, gli E.C.A., ecc. i quali indubbiamente sono compresi tra le attività e gli obblighi dei Comuni. L'E.C.A. stesso fa parte dell'organizzazione comunale e ai Sindaci, alle Amministrazioni comunali si chiede conto della responsabilità che essi hanno del buon funzionamento degli E.C.A., così come si chiede conto del funzionamento degli Ospedali che sono nella circoscrizione e nelle città.

Questo per quanto riguarda il primo emendamento del collega Carelli, perchè quando si dice che possono essere richieste le aree dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dall'Istituto per le case agli impiegati dello Stato, dagli Istituti autonomi per le case popolari, dalle Società e dagli Istituti di assistenza e beneficenza ecc., si comprende in sostanza tutta la gamma di quelle istituzioni che possono veramente giovare a quella che è l'esigenza pubblica che questa legge tutela.

Per quanto riguarda invece l'emendamento proposto dai colleghi Porcellini Giacometti ed altri, tendente ad inserire una lettera h) del seguente tenore: « dai lavoratori singoli che costruiscono la casa limitatamente ai bisogni della propria famiglia », osservo che è in contraddizione con le finalità della legge, la quale intende tutelare esigenze di carattere generale e non intende favorire persone singole. Ora, ai singoli lavoratori che siano in condizioni di povertà interessa indubbiamente rivolgersi a quegli Enti che debbono dare la casa a chi non l'ha o non è in condizioni di procurarsela o di costruirla con i propri mezzi e non ha perciò convenienza a costruire a spese proprie. Se invece, per avventura, fosse in condizioni di costruire a spese proprie, allora è chiaro che non potrebbe, per ragioni evidenti, chiedere al Comune delle aree che il Comune ha espropriato per finalità di carattere generale.

Per questi motivi sono contrario sia all'uno che all'altro emendamento.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Faccio presente al senatore Monni che nella legge noi abbiamo messo « Comuni e Provincie », che sono Enti autarchici, così come lo sono anche gli E.C.A., i quali sono organismi al di fuori dei Comuni. Ora, omettendo questa distinzione, a me sembra che in certo senso si verrebbe a contrarre il significato dell'articolo 9. Comunque, ad evitare possibili confusioni, aderisco alla proposta di sostituire la dizione « Enti di assistenza e beneficenza » con quella più vasta di « Enti », affiancata al termine più limitato di « Istituti ».

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Onorevoli colleghi, io penso sia il caso di fermarci un momento a considerare a fondo questo emendamento Carelli. La lettera c) dice: « dalle Società e dagli Istituti di assistenza e benefi-

« senza che provvedono ad alloggi per i poveri ». Noi vorremmo che gli Istituti che provvedono ad alloggi per i poveri senza fini di lucro e che abbiano il solo scopo di provvedere agli alloggi per i poveri fossero compresi nell'elenco; vorremmo pure che gli E.C.A., semplicemente, senza nessun altro aggettivo, potessero essere compresi in questo elenco. Vorremmo però escludere le società generiche, perchè società è un termine generico e l'inclusione di esse nell'elenco si presterebbe alle soluzioni più impensate.

Perciò la Commissione, dopo aver ascoltato questa discussione, proporrebbe di far rimanere la lettera *c*) dell'articolo 9 in questo modo: « *c*) dagli Istituti che provvedono esclusivamente ad alloggi per i poveri senza fini di lucro; » e di aggiungere una lettera *h*) che dica semplicemente: « *h*) dall'I.N.A.-Casa »: ed una lettera *i*) che dica: « *i*) dagli E.C.A. ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. L'articolo 9 è collegato con l'articolo 13, che non è di chiaro significato come vedremo in seguito, perchè non si riesce a capire la funzione di tale articolo nei confronti dell'articolo 10. Sta, però, di fatto che il modo con cui sono elencati i vari organismi può essere decisivo. Infatti se gli E.C.A. si collocano alla lettera *c*) è un conto; se si collocano alla lettera *h*) è un altro. Io non capisco che differenza vi sia tra gli Istituti che provvedono a dare alloggi ai poveri senza fini di lucro e gli E.C.A. che istituzionalmente non possono avere alcun fine di lucro.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo avviso su questa proposta del senatore Fortunati.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Ritengo sia giusta l'osservazione fatta dal senatore Fortunati; pertanto, in riferimento all'articolo 13, sarebbe opportuno che gli E.C.A. fossero spostati al punto *c*).

PRESIDENTE. Allora inseriamo gli E.C.A. al punto *c*).

DE LUCA ANGELO, *relatore*. In sostanza gli E.C.A. dovrebbero rientrare al punto *c*), secondo il testo della Commissione; con gli emendamenti, solo per ragioni di chiarezza o di ordine erano stati passati all'ultimo posto. Ma tenendo presente il contenuto dell'articolo 13 è opportuno che gli E.C.A., per ordine di precedenza, rimangano al punto *c*).

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Io sono d'accordo ma siccome si è fatta giustamente la questione della precedenza, allora anche l'I.N.A.-Casa non va per ultimo ma va dopo la lettera *c*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti la lettera *c*) nel seguente nuovo testo:

« *c*) dagli E.C.A. e dagli Enti ed Istituti che provvedono esclusivamente ad alloggi per i poveri, senza fini di lucro ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto inoltre ai voti il seguente capoverso da inserire dopo la lettera *c*): « dall'I.N.A.-Casa ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto inoltre ai voti le lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) sulle quali non sono stati presentati emendamenti. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Dopo la lettera *g*), i senatori Porcellini, Giacometti, Agostino, Roda, Spezzano, Donini e Cerabona hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*. « Dopo la lettera *g*) aggiungere la seguente lettera: " *h*) dai lavoratori singoli che costruiscono la casa limitatamente ai bisogni della propria famiglia " ».

PRESIDENTE. Il senatore Porcellini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PORCELLINI. Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io ho poco da illustrare perchè credo che anche lei, onorevole Ministro, sia d'accordo nell'accettare questo emendamento. Infatti se noi con questa legge vogliamo facilitare le costruzioni popolari, bisogna agevolare anche quegli operai, quegli artigiani, quei professionisti che eventualmente vogliono costruirsi la loro casa, e non comprendo perchè anche essi non debbano avere un beneficio che questa legge accorda ai proprietari delle aree, i quali possono costruire purchè facciano delle case popolari.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La Commissione è molto perplessa su questo emendamento per la difficoltà di definire la qualifica di « lavoratori ». Infatti tale termine si riferisce a tutti in quanto tutti siamo lavoratori.

Noi abbiamo la preoccupazione che questo emendamento si possa prestare ad inconvenienti molto seri. Ci può essere infatti un lavoratore, che si trova ad un certo gradino della scala sociale, il quale domanda di avere l'assegnazione di una area nella zona per l'edilizia popolare e popolarissima e costruisce poi una casa apparentemente con i criteri della casa popolare o popolarissima, con l'idea però di trasformarla successivamente in una abitazione di lusso.

Questo è un inconveniente che non ci permette di accettare tranquillamente l'emendamento. D'altra parte pensiamo che i lavoratori possono più agevolmente ed efficacemente riunirsi in società cooperative e rientrare anche loro nella possibilità di usufruire delle case. Ma non ci sembra che sia da accettare la formula che possano usufruirne anche in quanto singoli.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Come ho già detto in Commissione non posso accettare l'emendamento del senatore Porcellini.

Tutti siamo lavoratori, anche io lo sono e lo è l'amico Porcellini; ma il suo emendamento, che ha uno scopo nobile, si presterebbe alle più odiose speculazioni ed occorrerebbe poi una nuova legge per disciplinare ed impedire gli eventuali abusi. Come ha ben detto l'onorevole relatore, i lavoratori hanno modo di unirsi in Cooperative. Sia i lavoratori che gli artigiani che non hanno possibilità di farsi una casa, se si uniscono in Cooperative sono già compresi. Quindi penso che l'amico Porcellini possa tranquillamente ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Porcellini, insiste nel suo emendamento?

PORCELLINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 9 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9-bis. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 9-bis.

I proprietari delle aree incluse nei piani approvati a norma della presente legge conservano la facoltà di costruire direttamente sull'area stessa purchè in conformità del piano fabbricati che abbiano le caratteristiche di abitazione di tipo popolare e popolarissimo, ove ne facciano domanda al Sindaco che concede la relativa licenza su parere conforme della Commissione di cui all'articolo 10, subordinatamente alle probabili esigenze degli enti indicati dall'articolo 9.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 10.

Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli Enti indicati nell'articolo 9 e per i servizi di carattere generale di cui all'articolo 19, tenendo conto delle aree eventualmente prescelte dal Comune per l'esecuzione del proprio programma, e delle aree sulle quali i proprietari abbiano richiesto di costruire in proprio case popolari con domande presentate non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, viene compilato l'elenco delle aree che si intendono acquistare (o espropriare) da parte degli enti stessi.

L'elenco è compilato da una Commissione provinciale presieduta dal Prefetto o da un suo delegato e composta:

a) dal Sindaco del Comune al quale si riferisce;

b) dal Presidente dell'amministrazione provinciale;

c) dall'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale;

d) dal Presidente dell'Istituto autonomo provinciale per le case popolari;

e) dal Capo della Sezione urbanistica regionale, del Provveditorato alle opere pubbliche;

f) dall'Ingegnere capo del Genio civile;

g) da un rappresentante dell'I.N.A.-Casa;

Potranno inoltre essere sentiti i rappresentanti degli enti indicati nell'articolo 9.

I componenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), possono farsi sostituire da un loro delegato.

L'Ufficio tecnico erariale completa l'elenco delle aree con l'indicazione del valore di ogni area, determinato a norma dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Sul secondo comma dell'articolo 10 i senatori Porcellini, Giacometti, Agostino, Roda, Spezzano, Donini e Cerabona hanno presentato tre emendamenti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Al secondo comma, sostituire le parole: "L'elenco è compilato da una Commissione provinciale presieduta dal Prefetto", con le altre: "L'elenco è compilato da una Commissione provinciale presieduta dal Presidente dell'Amministrazione della Provincia" ».

« In via subordinata, sostituire le parole anzidette con le seguenti: "L'elenco è compilato da una Commissione provinciale presieduta dall'Ingegnere capo del Genio civile" ».

« Al secondo comma, tra la lettera f) e la lettera g) inserire la seguente lettera:

"f-bis) dal Capo della Sezione urbanistica regionale" ».

« Al secondo comma, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:

"h) da due rappresentanti delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302" ».

PRESIDENTE. Il senatore Porcellini ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

PORCELLINI. La Commissione incaricata di compilare l'elenco delle aree da acquistarsi e da espropriarsi era inizialmente composta di un numero limitato di rappresentanti dei vari Enti, alcuni dei quali non erano stati compresi dal Ministro proponente e che la Commissione permanente del Senato ha invece incluso modificando l'ordine precedente. Ho notato però che sia nel testo del Ministro, sia in quello modificato dalla Commissione non sono compresi i rappresentanti della cooperazione, cioè i rappresentanti dell'Associazione Nazionale di rap-

presentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Così pure andrebbe incluso nella Commissione il Capo della Sezione urbanistica. L'articolo dice: « L'elenco è compilato da una Commissione provinciale presieduta dal Prefetto ». Noi chiediamo invece che la Commissione provinciale non sia presieduta dal Prefetto, ma da un elemento elettivo; e chi sarebbe più adatto, secondo noi, sarebbe il Presidente dell'Amministrazione della Provincia. Io credo che questo emendamento potrebbe essere accettato.

In via subordinata, se l'onorevole Ministro o la Commissione non volessero accettare che la Commissione fosse presieduta dal Presidente della provincia, noi proponiamo che sia chiamato a presiederla l'Ingegnere capo del Genio Civile il quale, come tecnico, appare certamente più adatto che non il Prefetto.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Io credo che, giunti a questo punto, sia venuto il momento di sciogliere alcune riserve. Non possiamo non tener conto, nel discutere il provvedimento legislativo, dei criteri e delle norme che abbiamo già deliberato in occasione dei provvedimenti tributari.

La Commissione di cui all'articolo 10 ha un compito decisivo al fine di stabilire gli oneri che possono essere molto gravi per i Comuni. Infatti, all'articolo 19 è stabilito: « I Comuni sono obbligati a provvedere alla sistemazione della rete viabile delle zone incluse nei piani di cui alla presente legge, a dotarle dei necessari servizi igienici e ad allacciarle alla rete dei pubblici servizi ».

Ebbene, onorevole Ministro, nel momento in cui, con un provvedimento legislativo, si addossano oneri agli enti locali, io ritengo che il primo ad esprimere il proprio parere sulle aree debba essere lo stesso ente cui è addossato l'onere della spesa. Fra l'altro, non riesco francamente a comprendere come possa avvenire un coordinamento al di fuori dell'Amministrazione comunale, e non riesco a capirlo proprio per la esperienza che si è maturata in questo campo. Se questo coordinamento non avviene tenendo

conto degli oneri di spesa, che cosa può accadere? Può accadere che la Commissione provinciale, nell'assegnare le aree, non tenga conto di una data gradualità nel tempo e non tenga conto della necessità che i servizi pubblici e la rete viabile si attuino appunto gradualmente. E quindi può avvenire che l'assegnazione per le costruzioni edilizie sia fatta per zone molto lontane dal centro, imponendo oneri estremamente gravi ai Comuni; oneri che finirebbero poi per non poter essere sostenuti, non essendo possibile in linea generale che agli oneri stessi si supplisca solo, in via permanente, col 30 per cento del gettito dell'imposta sul valore delle aree o sull'incremento delle aree inedificate.

È per questo, a mio giudizio, che bisogna trovare il modo di conciliare l'esigenza prima del coordinamento in sede locale con l'esigenza, che io posso ammettere che esista, di un coordinamento su scala provinciale. A me pare che in un primo tempo le richieste debbano essere indirizzate al Comune. Nel provvedimento tributario noi abbiamo deliberato che nel caso di aree espropriate, che possono essere richieste praticamente dagli stessi enti di cui all'articolo, 9, la richiesta vada indirizzata al Comune, e che se il Comune entro 30 giorni non delibera di avvalersene, la richiesta s'intenda esaudita. Io propongo che le richieste anche per il disegno di legge in discussione debbano essere inviate prima all'amministrazione comunale e che l'amministrazione comunale le debba far pervenire alla Commissione provinciale già con le sue determinazioni. Che vuol dire, nel testo in discussione, « tenendo conto delle aree eventualmente prescelte dal Comune »? Non riesco a capire come una Commissione provinciale per i piani di edilizia popolare predisposti dal Comune tenga conto delle eventuali richieste dell'amministrazione comunale. Se l'amministrazione comunale decide di procedere in una data area a costruzioni di edilizia popolare, che cosa vuol dire « tenere conto »? Vuol dire accettare o anche non accettare? Ma se così è, è paradossale che l'amministrazione comunale debba predisporre i piani e sottoporre poi gli oneri a giudizio e a discrezione di autorità poste al di fuori di

ogni sua manifestazione di volontà. Questa è la prima questione.

Seconda questione: non si intende quale competenza abbia la Commissione provinciale, perchè chi legge l'articolo 10 arriva alla conclusione che compilato l'elenco tutto è finito. Leggendo l'articolo 13 si constata invece la possibilità che una stessa area sia richiesta da più Enti, e che in tal caso è il Prefetto che decide circa l'assegnazione. Gli elenchi come vengono fatti? In che cosa consiste l'opera della Commissione provinciale? È irrazionale che vi sia una Commissione provinciale che faccia degli elenchi di aree, mentre poi una stessa area risulta richiesta da più Enti, per cui è necessario che intervenga il Prefetto, che deciderebbe in base alla graduatoria dell'articolo 9.

È opportuno dunque che le richieste siano prima trasmesse alla amministrazione comunale la quale raccoglie le richieste. Sulla base delle richieste l'amministrazione può tra l'altro decidere con cognizione di causa che cosa può ed intende fare. Mi pare difficile che l'amministrazione comunale possa fare programmi ignorando completamente quello che chiedono gli altri enti. Bisogna assolutamente che le richieste siano indirizzate alle amministrazioni comunali le quali raccoglieranno le richieste, poi esprimeranno la loro volontà di utilizzare o meno delle aree, infine trasmetteranno le richieste con la loro determinazione alla Commissione provinciale, la quale può così veramente funzionare. Non è nemmeno necessario il Prefetto in sede di articolo 13, perchè a me pare che la Commissione provinciale debba deliberare ed assegnare senz'altro le aree agli enti che ne hanno fatto richiesta. Da questo punto di vista mi pare che possiamo contemperare le esigenze di coordinamento provinciale con le esigenze di ogni amministrazione comunale, che ha bisogno di sapere a quali spese va incontro e quindi può suggerire alla Commissione provinciale una gradualità nella compilazione degli elenchi delle aree e nella loro assegnazione.

Mi auguro, onorevole Ministro, che per lo spirito pratico che la distingue, lei possa comprendere che questa mia richiesta non vuol cercare di mettere intralci alla formulazione le-

gisiativa, ma vuole soltanto soddisfare, nel miglior modo, le esigenze che sente lei e quelle che sento io avendo collaborato nella direzione di un'amministrazione comunale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La Commissione si trova nella necessità di rispondere innanzi tutto all'onorevole Porcellini, nel senso che la Commissione è contraria all'accoglimento del primo emendamento.

Il Prefetto è l'organo di tutela dei Comuni, e non esiste un altro organo a ciò preposto; il Presidente dell'amministrazione provinciale non ha alcuna giurisdizione sugli affari dei Comuni, tranne per alcuni settori di interferenza, quali le strade provinciali.

Per queste ragioni la Commissione è del parere che l'emendamento non sia accettabile.

Per quanto si riferisce viceversa alle osservazioni del senatore Fortunati, la Commissione ritiene che possano essere prese in considerazione, ma in sede di articolo 13; l'articolo 10 può rimanere così come è, senza bisogno di alcuna modifica. Chiarisco che le parole «tenendo conto delle aree eventualmente prescelte dal Comune» non si debbono intendere nel senso indicato dal senatore Fortunati. Infatti il Comune potrebbe non scegliere nessuna area, non avendo alcun programma suo di edilizia popolare. Quindi in questo senso vanno intese quelle parole, che possono rimanere perciò nel primo comma dell'articolo 10. Ripeto che, in sede di discussione dell'articolo 13, si potrà esaminare un emendamento secondo il quale gli enti indirizzino al Comune le loro istanze per l'assegnazione delle aree, i Comuni facciano una prima istruttoria, ed in seconda istanza gli elenchi vengano trasmessi alla Commissione presieduta dal Prefetto.

La Commissione è altresì contraria agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo nel respingere l'emendamento Porcellini perchè è evidente che il Prefetto è al di sopra di tutti gli enti locali e a lui spetta la presidenza.

L'emendamento proposto porterebbe solo dell'imbarazzo e della confusione, e nessun vantaggio alle autonomie locali, e perciò prego il Senato di voler respingere l'emendamento.

Sono invece d'accordo col senatore Fortunati, e lo ringrazio della sua acuta osservazione, perchè viene a mettere un punto preciso, che ci consentirà di sveltire la procedura.

Debbo però far rilevare, come ha già detto l'onorevole relatore, che noi non diciamo « tenendo eventualmente conto », nel qual caso avrebbe ragione lei, ma diciamo « tenendo conto ».

Con questa precisazione credo che l'onorevole Fortunati possa tranquillamente approvare l'articolo 10.

Sono naturalmente d'accordo con la Commissione per quanto concerne gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento dei senatori Porcellini ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento dei senatori Porcellini ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il terzo emendamento dei senatori Porcellini ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto quindi ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 11

Il valore delle aree è determinato a norma dell'articolo 46, quarto comma, del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Il valore venale dei terreni è riferito al tempo dell'espropriazione ma è determinato senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti esclusivamente dall'esecuzione del piano.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti sostitutivi. Il primo da parte dei senatori Braitenberg, Raffener ed altri, il secondo da parte del senatore Cusenza. Si dia lettura dell'emendamento presentato dai senatori Braitenberg, Raffener ed altri.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sostituire il primo comma dell'articolo 11 con il seguente :

” Nei Comuni che abbiano deliberato l'istituzione di una delle imposte previste dalla legge sulle imposizioni sull'incremento di valore di beni immobili, il valore delle aree è pari a quello dichiarato od accertato ai fini dall'applicazione delle imposte stesse, al lordo del valore agricolo. Negli altri Comuni per la determinazione del valore delle aree valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ” ».

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dello emendamento presentato dal senatore Cusenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sostituire il primo comma con il seguente :

” Per la determinazione del valore delle aree valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ” ».

Presidenza del Vice Presidente BO

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

BRAITENBERG. L'articolo 11 nel testo della Commissione stabilisce che il valore delle aree è determinato a norma dell'articolo 46, quarto comma del Testo Unico delle leggi sulla edilizia economica e popolare. Questo articolo dice che per le espropriazioni e le occupazioni temporanee si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, cioè la legge sulle espropriazioni in genere, e successive modificazioni. Tuttavia nel primo caso — cioè nel caso di espropriazione — l'indennità di esproprio è fissata nella misura di cui agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Voi sapete, onorevoli colleghi, che questa ultima legge è estremamente dura perchè prevede il pagamento di un prezzo d'esproprio che è calcolato sulla media del valore venale e di quello che risulta dal coacervo degli ultimi fitti, se ci sono, oppure sul reddito imponibile, per cui in pratica si riceve la metà del valore venale del rispettivo terreno. Ora, mi pare che questo è ingiusto in quei Comuni dove l'amministrazione comunale ha deliberato di applicare la legge da noi già approvata sulla tassazione dell'incremento di valore dei beni immobili; perchè se un proprietario di terreno denuncia annualmente, come previsto dalla legge, il valore venale del suo terreno e viene tassato su questo valore venale detratto il valore agricolo, sarebbe estremamente ingiusto se, in caso di esproprio, si volesse dargli solo la metà del valore venale anzichè il valore effettivo per cui viene tassato.

E' vero che l'articolo 4 della legge Andreotti che abbiamo approvato dice che sono esenti quelle aree che si trovano nel perimetro del

Piano regolatore per l'edilizia popolare, ma è anche possibile che, per esempio, un proprietario di terreno abbia già pagato per molti anni la tassa sul plus valore, calcolato sul valore del terreno da lui indicato, e che poi il Comune deliberi di estendere il Piano regolatore per l'edilizia popolare su queste rispettive zone. In tal caso se venisse approvato il testo della Commissione quel proprietario pagherebbe la tassa sul plus valore in base ad un valore da lui indicato, che è il vero valore di mercato detratto soltanto il valore agricolo, ma il Comune potrebbe espropriargli il rispettivo terreno sulla base della metà del valore venale.

A me pare, invece, che noi dobbiamo usare una certa moralità anche nelle espropriazioni, e che dobbiamo anzitutto coordinare le due leggi. A questo tende il mio emendamento, il quale prevede che, per i Comuni che abbiamo deliberato l'istituzione di una delle imposte previste dalla legge sull'incremento di valore dei beni immobili, il valore delle aree è pari a quello dichiarato od accertato ai fini dell'applicazione dell'imposta stessa, al lordo del valore agricolo.

Per gli altri Comuni, per la determinazione del valore delle aree, dovranno valere le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Anche qui sarebbe, secondo la mia opinione, più giusto attenerci al valore di mercato, ma siccome è molto difficile stabilire tale valore, perchè di regola non c'è mercato di aree, ritengo che qui si potrebbe applicare la legge del 1865. Senonchè non posso nascondere i miei dubbi se la legge del 1865 e tanto più quella del 1885 sia conforme alla nostra Costituzione, e prevedo infatti che prima o poi la Corte costituzionale ne dichiarerà l'incostituzionalità.

Pertanto pregherei il Senato di voler approvare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Cusenza ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CUSENZA. Il mio emendamento è così formulato: « Per la determinazione del valore delle aree valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2369. ».

Infatti l'applicazione della legge di Napoli al disegno di legge che abbiamo in esame non può essere considerata senza grave perplessità per gli effetti che ne derivano, perchè uno degli effetti di valutazione, cioè l'imponibile, si può oggi ritenere quasi irrilevante, essendo rimasto l'imponibile ancora quello di anteguerra, mentre agli effetti dell'imposta si è fatto ricorso all'espediente di rivalutare soltanto le aliquote.

La scelta quindi del criterio della legge di Napoli porta alla conclusione che l'indennità da corrispondere si ridurrebbe a circa metà del reale valore del terreno da espropriare, il che appare manifestamente ingiusto.

Vi sono ragioni di ordine morale e giuridico derivanti dalla Costituzione, come poco fa accennava il senatore Braitenberg, che oggi si oppongono a tale norma. Vi è il principio fondamentale della parità di sacrificio per tutti i cittadini, che è alla base di ogni imposizione che derivi dalla legge; come vi è il principio dell'indennizzo in corrispettivo della cosa espropriata, principio nel quale è implicito il rapporto di equivalenza economica che deve intercorrere tra cosa e prezzo. Se tale principio viene vulnerato si arriva ad imporre al singolo un depauperamento in contrasto con la parità dei doveri contributivi sopra accennati.

Ed anche a voler seguire il concetto che, nella soluzione di un problema sociale quale è quello della casa, lo Stato abbia diritto di esigere un sacrificio da parte del singolo proprietario, è ovvio che tale esigenza pubblica dovrebbe già ritenersi concretata nel fatto stesso dell'espropriazione, attraverso la quale il singolo viene privato del bene posseduto, e non estendersi altresì ad un secondo sacrificio, quale è la confisca di una parte del valore del bene espropriato.

Ma vi è anche un'altra considerazione da fare. Questa legge non si riferisce ad un caso circoscritto come era la legge di Napoli o

qualche altra legge presso a poco analoga, ma ha un vasto campo di interferenza, perchè la facoltà di formare piani per l'edilizia popolare è concessa ad un gran numero di Comuni, anche piccoli. La somma quindi degli interessi che verranno colpiti sarà così grande che finirà per crearsi un altro problema sociale al posto di quello che vogliamo risolvere, problema costituito dal disagio economico nel quale verranno a trovarsi gli espropriati, medi o piccoli proprietari, in buona parte coltivatori diretti, che con la proprietà avranno perduto il loro strumento di lavoro, senza ricevere un adeguato corrispettivo per ricostituire altrove la propria esistenza.

Tutto quindi consiglia di riconsiderare la norma proposta e di abbandonarla ritornando al criterio della legge generale per le espropriazioni del 25 giugno 1865, n. 2359, cioè del giusto prezzo dell'immobile in libera contrattazione di compra vendita, stabilito dai periti, ed in tal senso io ho proposto il mio emendamento che mi auguro il Senato vorrà prendere in benevola considerazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Debbo fare innanzitutto rilevare che il comma c) dell'articolo 6 della legge Andreotti approvata dal Senato prevede l'esenzione dall'imposta sulle aree fabbricabili delle aree destinate esclusivamente alla edilizia popolare. Quindi, di norma, queste aree sono esenti dall'imposta prevista dalla legge Andreotti e non esiste un accertamento di valore per esse.

Si può verificare che solo in un secondo tempo quelle aree siano comprese in quelle destinate all'edilizia popolare ma anche in questa ipotesi non si può parlare di valore accertato per il solo fatto che quelle aree rimangono vincolate per un sessennio, che sono suscettibili di espropriazione, ecc.

La Commissione non ritiene perciò di accettare l'emendamento del senatore Braitenberg nella prima parte. Per quanto poi riguarda la seconda parte dell'emendamento, la Commissione è del parere che bisognerebbe tener conto delle leggi che già esistono in Italia: è

infatti in vigore la legge per la edilizia popolare ed economica, contenuta nel testo unico del 1938 e lo stesso senatore Braitenberg ha richiamato l'articolo 46 di quella legge, il quale sancisce che in caso di espropriazioni si applica la legge del 15 gennaio 1885, ossia la legge per il risanamento della città di Napoli. Quindi, anche senza l'esistenza dei piani per l'edilizia popolare e popolarissima, si potrebbe verificare il caso limite di richiesta spontanea di aree in una determinata zona, con un senso implicito di coordinamento, da parte di ognuno degli enti addetti alla costruzione di case popolari, nel qual caso la legge del 1938 accorda la facoltà di espropriazione secondo la legge di Napoli. Ci sarebbe perciò una contraddizione evidente tra la legge del 1938 e quella che stiamo approvando e la stessa contraddizione ci sarebbe nel caso che aree per l'edilizia popolare e popolarissima, o anche economica, vengano richieste al di fuori del piano previsto dalla legge Romita.

Si può verificare cioè il caso che, immediatamente vicino al piano della legge che stiamo discutendo, dovrebbe avere vigore la legge generale per l'espropriazione, e nell'immediata vicinanza anche la legge di Napoli. Quindi tale sperequazione è evidente.

D'altra parte, se la legge di Napoli rappresenta una eccezione al principio generale della giusta indennità per l'espropriazione...

DE LUCA CARLO. Questo è anticostituzionale.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Se la questione si guarda dal punto di vista della costituzionalità o meno allora tutto il problema va rivisto e non soltanto la questione che stiamo ora esaminando, ma quella presente non è la sede opportuna per discutere in merito.

DE LUCA CARLO. E chi lo ha detto? Se il Senato si persuade di mettere in essere una legge anticostituzionale, l'approva ugualmente?

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Io ho detto in sostanza che, anche senza la legge Romita, per le aree fabbricabili per l'edilizia popolare e popolarissima vale la legge di Napoli. La legge Romita reca la sola innovazione che la

stessa legge si applica alle strade e servizi pubblici compresi entro il piano. Questa è l'unica innovazione ed è necessariamente integrativa. Non ci sarebbe quindi nemmeno bisogno di questa norma; essa c'è per motivi di chiarezza e di completezza.

Per quanto si riferisce all'altro aspetto del problema, quello invocato dallo stesso senatore Braitenberg e dall'onorevole Cusenza, ossia che gli estimi sono arretrati, risalgono al 1938 con il coefficiente di valutazione 12, noi conveniamo sul fatto che effettivamente gli estimi andrebbero rivisti. Anzi io personalmente ho invocato l'intervento del Ministro delle finanze affinché si addivenga ad una revisione generale in questo particolare momento. La revisione degli estimi potrebbe portare ad un perfezionamento che non altera sostanzialmente il principio, ma che rappresenta indubbiamente un elemento di maggiore equità.

Mi pare di aver detto le ragioni per le quali la Commissione non ritiene di poter accogliere i due emendamenti proposti, anche se l'indennità dovuta per la legge di Napoli teoricamente potrebbe sembrare non equa. Praticamente però si verifica che l'indennità corrisposta è sempre corrispondente al valore commerciale, perchè si finisce sempre nelle stime amichevoli o giudiziarie di elevare il valore di mercato in modo che nella media ci si avvicina molto al valore venale reale.

Per questi motivi la Commissione respinge gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi associo completamente alle parole dell'onorevole relatore, osservando che l'emendamento Braitenberg ferisce il principio sancito dalla legge Andreotti.

Per quanto riguarda il riferimento alla legge del 1865 ciò vorrebbe dire fare un passo indietro nei confronti delle realizzazioni sociali del nostro tempo.

DE LUCA CARLO. Molti privati sono danneggiati.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. La legge del 1938 colpisce alcuni privati. Anche per la legge sull'I.N.A.-Casa il Senato ha approvato la stessa disposizione; si applica la legge di Napoli.

Comunque, se i signori proprietari non vogliono che sia applicata la legge sulle imposizioni tributarie non hanno che da fabbricare. Ecco lo scopo della legge del 1938, di quella dell'I.N.A.-Casa e della 640.

Per queste ragioni mi associo alle conclusioni dell'onorevole relatore.

MARINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Le osservazioni dell'onorevole Ministro potrebbero trovare anche un fondamento. Ma colpire un privato, perchè la sua area giace in una determinata porzione del territorio comunale, attraverso la legge di Napoli, mi pare ingiusto. Le leggi devono avere un assoluto fondamento di giustizia. Non ci può essere il singolo che deve dare una parte del proprio patrimonio a favore della collettività mentre altri, per ragioni diverse, non la danno.

Se noi con questa legge già obblighiamo il singolo al vincolo dell'edilizia popolare, diamogli il giusto prezzo, in corrispettivo che, a mio avviso, compensa il sacrificio che esso è chiamato a fare. Ecco perchè sono favorevole all'emendamento del senatore Cusenza.

Questa deve essere la legge che va applicata, e non la legge del 1938, che ha avuto, sì, un carattere particolare allora, ma che, se per il suo carattere particolare è ingiusta fondamentalmente da un punto di vista generale, deve essere corretta proprio in questa legge. Il che stiamo facendo con criteri di larghezza, e proprio per arrivare a ciò che è necessario raggiungere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, sostitutivo del primo comma dell'articolo 11, presentato dai senatori Braitenberg ed altri, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 11, presentato dal senatore Cusenza, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 12.

Gli elenchi compilati a norma del precedente articolo 10, con l'indicazione del valore delle aree, sono pubblicati nell'Albo comunale per il periodo di quindici giorni e notificati con la forma delle citazioni, a cura del Sindaco, ai proprietari interessati.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 13.

Gli Enti indicati nell'articolo 9 indicano al Prefetto le aree da essi prescelte per le loro costruzioni.

Il Prefetto accerta che le aree indicate sono comprese nell'elenco di cui all'articolo 10, e dà notizia della richiesta ai proprietari, i quali

entro il perentorio termine di trenta giorni dalla comunicazione possono dichiarare di essere disposti ad un accordo bonario sulla indennità di esproprio.

La dichiarazione del proprietario di essere disposto all'accordo bonario è dal Prefetto comunicata all'Ente al quale l'area è stata destinata. Qualora gli Enti richiedenti siano più, il Prefetto fa la comunicazione all'Ente che precede nell'ordine indicato dall'articolo 9; ove trattisi di Enti di cui alla lettera c) di tale articolo l'ordine, tra essi, è quello indicato dall'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Il prezzo di acquisto delle aree cedute a norma del precedente comma è pari al valore determinato ai sensi dell'articolo 11, aumentato del 10 per cento.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Precedentemente in sua assenza, onorevole Presidente, quando presiedeva l'onorevole Merzagora, il senatore Fortunati, in sede di discussione dell'articolo 10, ha fatto rilevare l'opportunità di collegare l'articolo 10 con l'articolo 13. Dopo le mie osservazioni l'articolo 10 è stato approvato così come era, riservandoci di discutere in occasione dell'articolo 13 gli emendamenti che l'onorevole Fortunati vorrebbe proporre.

Ora, noi chiediamo una piccola sospensione per poter discutere la materia, che è nuova.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro è d'accordo?

ROMITA, *Ministro de' lavori pubblici*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,50, è ripresa alle ore 19,15).

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ed il Governo hanno concordato un articolo 12-bis. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Gli Enti di cui all'articolo 9 indicano al Sindaco le aree che intendono scegliere per le loro costruzioni, entro il mese di novembre di ogni anno. Entro il successivo mese di dicembre, il Sindaco deve trasmettere, con il proprio parere motivato, le richieste stesse al Prefetto, quale Presidente della Commissione provinciale di cui all'articolo 10, allegando le deliberazioni eventualmente assunte dal Comune circa l'utilizzazione diretta di aree.

Ove più Enti richiedano la stessa area, la Commissione provinciale, nel compilare l'elenco di cui all'articolo 10, osserva, di norma, l'ordine indicato dall'articolo 9 nell'ambito dei criteri generali del piano ».

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CARELLI. Se ho ben capito, con il nuovo articolo proposto si porrebbe una limitazione di tempo per la presentazione delle domande. Ciò mi pare inutile. La Commissione, quando si riunirà, esaminerà le domande in suo possesso. Stabilire una data di presentazione potrebbe significare una determinazione affrettata da parte di alcuni enti, che naturalmente cercherebbero di arrivare prima, e potrebbe lasciare il passo a speculazioni all'interno degli Enti stessi, i quali tenterebbero di sopraffarsi scambievolmente. Ad eliminare ciò, occorrerebbe evitare le limitazioni di tempo, tralasciando di stabilire la data entro la quale gli enti debbono presentare la domanda.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Se la Commissione provinciale deve formulare le proprie determinazioni entro un dato periodo, le richieste devono essere espresse in ogni caso prima delle determinazioni della Commissione provinciale stessa. Ciò per forza di cose, altrimenti non si riuscirebbe a capire il meccanismo della legge. Noi, pertanto, abbiamo proposto: entro il mese di novembre di ogni anno. Mi pare che

si tratti di un limite tale per cui non possano sorgere preoccupazioni.

PRESIDENTE. La Commissione ed il Governo mantengono il testo dell'articolo 12-bis?

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La Commissione è favorevole all'articolo aggiuntivo, così come formulato.

ROMITA, *Ministro de' lavori pubblici*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 12-bis. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 13 di cui è già stata data lettura. Il Governo e la Commissione hanno concordato un emendamento sostitutivo del primo comma. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Gli enti, entro due mesi dalla pubblicazione degli elenchi, devono presentare al Prefetto le domande di emanazione del decreto di esproprio ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Passiamo al secondo comma. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Prefetto accerta che le aree indicate sono comprese nell'elenco di cui all'articolo 10, e dà notizia della richiesta ai proprietari, i quali entro il perentorio termine di trenta giorni dalla comunicazione possono dichiarare di essere disposti ad un accordo bonario sulla indennità di esproprio ».

PRESIDENTE. Su questo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« La dichiarazione del proprietario di essere disposto all'accordo bonario è dal Prefetto comunicata all'Ente al quale l'area è stata destinata. Qualora gli enti richiedenti siano più, il Prefetto fa la comunicazione all'ente che precede nell'ordine indicato dall'articolo 9; ove trattasi di enti di cui alla lettera c) di tale articolo l'ordine, tra essi, è quello indicato dall'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

PRESIDENTE. Su questo comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Porcellini, Giacometti, Agostino, Roda, Spezzano, Donini e Cerabona.

Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Al terzo comma sostituire le parole: " all'ente al quale l'area è stata destinata " con le parole: " al Presidente della Commissione di cui all'articolo 10 e all'ente al quale l'area è stata destinata " ».

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RODA. L'emendamento in esame è precluso perchè non è stato approvato l'emendamento da noi proposto in sede di articolo 10. È chiaro pertanto che cade anche questo emendamento, che è subordinato al primo. Infatti è chiaro che il Prefetto non può fare comunicazioni a se stesso!

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Con gli emendamenti concordati, il terzo comma si intende concluso con le parole: « al quale l'area è stata destinata ». Il resto del comma è già assorbito nei testi degli emendamenti che abbiamo già approvato.

PRESIDENTE. La Commissione ed il Governo sono d'accordo?

494ª SEDUTA

DISCUSSIONI

12 FEBBRAIO 1957

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il terzo comma dell'articolo 13 fino alle parole: « al quale l'area è stata destinata ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il prezzo di acquisto delle aree cedute a norma del precedente comma è pari al valore determinato ai sensi dell'articolo 11, aumentato del 10 per cento ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 14.

Qualora entro il termine di cui al precedente articolo 13 non sia intervenuta la dichiarazione di accordo bonario o questo non sia stato seguito dall'atto di cessione, il Prefetto procede alla espropriazione.

A tal fine è sufficiente che l'Ente richiedente esibisca al Prefetto la prova dell'avvenuto deposito della indennità di espropriazione in misura pari al valore determinato a norma dell'articolo 11 o nell'accordo raggiunto: il Prefetto, ricevuta tale prova, emette immediatamente il decreto di espropriazione.

Qualsiasi contestazione concernente l'indennità di esproprio non interrompe il corso dell'espropriazione e non ne impedisce gli effetti.

L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione.

(È approvato).

Art. 15.

Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e, in genere, ogni altra azione esperibile sulle aree soggette ad espropriazione non possono interrompere il corso di questa nè impedirne gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, si trasferiscono, ad ogni effetto, sulla indennità di espropriazione.

(È approvato).

Art. 16.

Coloro che a sensi dell'articolo 9-bis abbiano ottenuto la licenza di costruire direttamente devono iniziare le costruzioni entro centottanta giorni dalla data dell'ottenuta licenza e ultimarle entro il biennio successivo.

L'accertamento dell'inizio e della ultimazione della costruzione è effettuato dagli Uffici del Genio civile.

Qualora le costruzioni non siano iniziate nel predetto termine di 180 giorni, le aree relative sono destinate ad acquisti ed espropri secondo le norme della presente legge, ma il prezzo di acquisto o l'indennità sono corrisposti al proprietario con una riduzione del 10 per cento a titolo di penale.

L'ammontare della penale è corrisposto al Comune direttamente dall'acquirente o espropriante ed è impiegato nelle opere di cui agli articoli 19 e 20.

Qualora i lavori siano stati iniziati ma non ultimati nei termini di cui al secondo comma, il Ministro per i lavori pubblici promuove la espropriazione della costruzione per completarla e destinarla alle categorie di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640.

Non può farsi luogo all'espropriazione se il ritardo nell'ultimazione sia stato causato da forza maggiore.

Il prezzo di esproprio della parte costruita non può superare il valore dell'area calcolato ai sensi dell'articolo 11 più per l'eventuale addizione, la minor somma tra le spese e il migliorato.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Propongo di sostituire alle parole « più per l'eventuale addizione » le altre « oltre, per le eventuali addizioni », e alla parola « le spese » l'altra « lo speso ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16 con le modificazioni formali proposte dal senatore Trabucchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 16-bis.

Le aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge possono essere alienate, fermi restando nei riguardi dei nuovi proprietari, gli stessi diritti e gli stessi obblighi contemplati dalla presente legge per gli originari proprietari.

(È approvato).

Art. 17.

Allo scopo di accertare che i fabbricati da costruire a cura dei proprietari a norma del precedente articolo 9-bis abbiano le caratteristiche delle abitazioni di tipo popolare, il progetto di costruzione, prima di essere presentato al Comune, deve riportare il visto dell'Ingegnere capo del Genio civile.

L'Ingegnere capo del Genio civile esercita la vigilanza sulle costruzioni per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e, ove ne constati l'inosservanza, ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei

provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni.

In caso di contravvenzione all'ordine di sospensione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 41, lettera b) della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

La dichiarazione di abitabilità dei fabbricati di cui al presente articolo è rilasciata previa presentazione al Comune di un certificato dell'Ingegnere capo del Genio civile attestante che la costruzione eseguita è conforme al progetto vistato ai sensi del primo comma.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 18.

Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di coloro che risultino proprietari, da data anteriore al 1° luglio 1954, di una o più aree edificabili di estensione non superiore, in complesso, a 2.000 mq. nel Comune che ha formato il piano, a condizione, però, che l'utilizzazione delle aree medesime non sia in contrasto con le previsioni del piano.

Sono equiparati ai proprietari i discendenti che siano eredi degli stessi per successione apertasi anche dopo il 1° luglio 1954.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Propongo una piccola correzione. Cioè là dove è detto nei due commi dell'articolo « 1° luglio 1954 », sostituire « 1° gennaio 1956 », poichè questo articolo è necessariamente collegato con una disposizione della legge Andreotti.

PRESIDENTE. Il testo della legge Andreotti potrebbe però essere modificato dall'altro ramo del Parlamento.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Il Senato deve comunque approvare due uguali termini di decorrenza.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 18, con la sostituzione delle parole « 1° luglio 1954 », con le altre « 1° gennaio 1956 ». Chi l'approva e pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 18, con la sostituzione delle parole « 1° luglio 1954 » con le altre « 1° gennaio 1956 ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Porcellini, Giacometti, Agostino, Roda, Spezzano, Donini e Cerabona hanno proposto un comma aggiuntivo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Aggiungere in fine il seguente comma:

” Le stesse disposizioni non si applicano alle aree già in possesso degli enti citati all'articolo 9 quando, su parere del Genio civile, i loro programmi di costruzione di case popolari ed economiche siano riconosciuti attuabili ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RODA. Insisteremo su questo emendamento perchè l'articolo 18 riguarda esenzioni oggettive. Ci sembra pertanto sia il caso di chiarire chi altro è esente, in altre parole nei confronti di chi non deve essere applicata questa legge. Questi altri sono appunto gli enti previsti dall'articolo 9, e cioè Stato, Province, Comuni, Enti assistenziali, E.C.A. ecc. L'Emendamento ci sembra assai limpido e comprensibile: è semplicemente una chiarificazione, secondo noi opportuna, perchè nell'emendamento è appunto delimitato il campo di esenzione e di inapplicabilità della presente legge, e la indicazione di enti che ne sono indenni è assai opportuna e chiarificatrice.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione sullo emendamento in esame.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La Commissione osserva che già l'articolo 9-bis fa riferimento alla materia indicata nell'emendamento ora in discussione.

Comunque non è aliena dall'accettare l'emendamento, purchè si aggiungano le parole « entro i limiti di validità del piano ».

Però il pensiero dominante della Commissione è che l'emendamento sia superfluo, perchè assorbito, nella sua essenza, dall'articolo 9-bis.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo su questo emendamento.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono anche io del parere che l'articolo 9-bis sia più generale e quindi comprenda anche l'emendamento ora presentato. Inviterei perciò il senatore Roda a ritirarlo.

PRESIDENTE. Senatore Roda, insiste nel suo emendamento?

RODA. Insisto, perchè non mi sembra che l'emendamento sia già compreso nell'articolo 9-bis.

Comunque, una aggiunta di questo genere non guasta affatto anche perchè, ripeto, la dizione dell'articolo 9-bis non tranquillizza affatto circa la natura e l'estensione della esenzione oggettiva di questa legge.

Penso che l'emendamento possa servire a chiarire e precisare.

PRESIDENTE. La Commissione aveva proposto un inciso finale.

Vorrei che precisasse il suo pensiero.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. L'emendamento dovrebbe essere completato con le parole « entro i limiti di tempo di validità del piano ».

Comunque, ripeto, l'articolo 9-bis parla di proprietari di aree e qui si parla di aree appartenenti a proprietari, ciò che mi sembra sia la stessa cosa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Porcellini ed altri, con l'aggiunta delle parole « entro i limiti di tempo di validità del piano », proposta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 18 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Art. 19

I Comuni sono obbligati a provvedere alla sistemazione della rete viabile delle zone incluse nei piani di cui alla presente legge, a dotarle dei necessari servizi igienici e ad allacciarle alla rete dei pubblici servizi.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Art. 20

L'aliquota del 30 per cento di cui all'articolo 6 della legge concernente le imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili, l'importo delle penalità di cui all'articolo 16, quinto comma, e il ricavato delle vendite di cui all'articolo 21 devono essere destinate con priorità dal Comune alle spese per acquisto o espropriazione delle aree a norma della presente legge e della legge concernente le imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili e alle spese per i servizi di carattere generale di cui all'articolo 19.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La Commissione è del parere di coordinare l'articolo 20 del disegno di legge e l'emendamento proposto con quanto il Senato ha approvato in relazione alla legge Andreotti, precisamente allo articolo 41-bis, il quale, al secondo comma, dice: « Il 30 per cento del gettito dei tributi di cui al comma precedente deve essere destinato con precedenza alle spese per acquisto ed espropriazione di aree e alle spese per la sistemazione della rete viabile, dei pubblici servizi, ecc. ».

Quindi la Commissione ritiene che bisognerebbe adottare la stessa dizione votata precedentemente in occasione della legge Andreotti, con le aggiunte relative alle penalità. Se ella consente, signor Presidente, in un secondo momento noi potremo passare dal generico al concreto; ma il pensiero della Commissione è proprio quello che ho espresso.

PRESIDENTE. Allora resta inteso che in sede di coordinamento la Commissione provvederà a coordinare questo articolo con la legge Andreotti.

Con tale riserva metto ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Il senatore Marina ha presentato un emendamento aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

« *Aggiungere, in fine le seguenti parole: "o per la sostituzione di un fondo destinato esclusivamente ad agevolare la costruzione di case popolari e popolarissime" ».*

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARINA. La ragione del mio emendamento è dovuta al fatto che mi sono rappresentato la possibilità che vi siano dei Comuni i quali

abbiano concretato tutte quelle norme che noi prevediamo in questo disegno di legge. Ora questo 30 per cento può anche servire ad agevolare la costruzione di case popolari che in questo momento non si prevede.

Faccio un caso concreto: sono riuscito a far ottenere dalla Provincia di Milano la costituzione di un fondo che serve al pagamento degli interessi passivi di mutui per la costruzione di case popolari.

Anche l'art. 20-bis che ho suggerito è continuativo di questo concetto; infatti dico: « I Comuni che abbiano provveduto entro il decennio dalla entrata in vigore della presente legge alla realizzazione di quanto disposto nell'articolo 20, possono destinare l'aliquota del 30 per cento ad opere di pubblica utilità, previo il parere favorevole dell'Autorità prefettizia ».

FORTUNATI. E' già detto nella legge Andreotti.

MARINA. Siccome questa legge prevede un fatto di questa natura, mi sembrava opportuno precisare questo punto, ad ogni modo bisogna richiamare la legge Andreotti.

Comunque, dato che nel coordinamento si farà riferimento alla legge Andreotti, ritiro lo emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha proposto un articolo 20-bis. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 20-bis.

I Comuni che abbiano provveduto entro il decennio dalla entrata in vigore della presente legge alla realizzazione di quanto disposto nell'articolo 20, possono destinare l'aliquota del 30 per cento ad opere di pubblica utilità, previo il parere favorevole dell'Autorità prefettizia ».

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARINA. Lo ritiro per le stesse ragioni per le quali ho ritirato il precedente emendamento.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 21.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 21.

Le aree espropriate ai sensi dell'articolo 10 della legge concernente le imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili sono di norma destinate all'edilizia popolare e dal Comune utilizzate direttamente o cedute agli enti di cui al precedente articolo 9.

Nel caso che le aree espropriate ai sensi del comma precedente non siano idonee alla costruzione di edilizia di tipo popolare, il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare il Comune a venderle.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Braitenberg ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sostituire il secondo comma dell'articolo 21 con il seguente:

”Nel caso che le aree espropriate ai sensi del comma precedente non siano idonee alla costruzione di edilizia di tipo popolare, il Comune deve porle in vendita al prezzo corrisposto ai fini dell'esproprio a favore dell'antico proprietario” ».

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BRAITENBERG. Nel testo della Commissione è previsto che i Comuni possano chiedere al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione a vendere le aree espropriate che non sono idonee alla costruzione di edilizia di tipo popolare e che il Ministero può concedere tale autorizzazione. Quindi sono due « può », mentre mi sembrerebbe giusto che se un'area espropriata non è idonea alla costruzione di case popolari, questa dovrebbe essere restituita senz'altro al vecchio proprietario.

Se non stabiliamo così è in facoltà del Comune chiedere o non chiedere l'autorizzazione

alla vendita e in facoltà del Ministero di darla o non darla, e in questo caso, proprio il mezzo che dovrebbe servire alla costruzione di case popolari si trasformerebbe in un mezzo di speculazione per i Comuni.

Faccio presente inoltre che vorrei modificare il mio emendamento e cioè anzichè dire « deve porlo in vendita » precisare « deve restituirlo all'antico proprietario », e questo perchè l'ultima formulazione è più consona all'articolo 63 della legge generale sulle espropriazioni.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. A me pare che il senatore Braitenberg confonda le cose e, francamente, non riesco neanche ad intendere il significato del secondo comma dell'articolo 21 in sè e per sè.

Noi non ci troviamo di fronte ad aree che sono state espropriate per essere destinate alla costruzione di edilizia popolare; sono aree espropriate in sede di applicazione di una norma tributaria, sono aree espropriate in sede di applicazione dell'imposta sul valore delle aree o sull'incremento del valore delle aree inedificate. Che cosa riguarda, tale esproprio, la costruzione di case popolari, non so.

Si tratta, dunque, di aree espropriate in sede tributaria. Questa è la prima questione. È evidente che vi è un intreccio di norme che non riesco ad intendere, perchè le aree che possono essere espropriate per provvedimenti tributari possono trovarsi completamente al di fuori dei piani per la costruzione di edilizia popolare.

All'articolo 1 si dice che per favorire l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione degli alloggi i Comuni fanno questi piani; le aree espropriate dal punto di vista tributario possono essere dentro e fuori questi piani. Se le aree sono dentro, è certo che sono situate in zone già destinate alle costruzioni popolari ed allora il testo diventa pleonastico, poichè se le aree sono in queste zone non possono che essere destinate alle costruzioni popolari.

BRAITENBERG. Può darsi però che le aree non siano idonee a questo fine.

FORTUNATI. Ma se si trovano entro il piano, le aree sono, per principio idonee.

Il problema sorge invece quando le aree si trovino al di fuori dei piani.

MARINA. Ci può essere il cambiamento dei piani.

FORTUNATI. L'esproprio però è avvenuto in sede tributaria! Se le aree sono al di fuori dei piani, dal punto di vista tecnico-giuridico sono per loro natura non destinabili all'edilizia popolare, poichè altrimenti non si riuscirebbe a capire come sono stati redatti i piani per l'edilizia popolare.

Insomma, mentre i Comuni redigono un piano per indicare le zone in cui deve essere sistemata l'edilizia popolare; ma i Comuni in sede tributaria espropriano aree poste al di fuori del piano. Quindi per principio tali aree non sono destinate alle costruzioni popolari, giacchè in sede di formulazione tecnica del piano non sono state prese in considerazione.

Perchè allora deve intervenire il Ministro dei lavori pubblici? In che senso egli può intervenire?

A mio parere, egli può intervenire solo se le aree sono comprese nel piano.

Io penso che vi può essere l'opportunità di una raccomandazione alle amministrazioni comunali di esaminare se anche altre aree possono essere destinate alla edilizia popolare. Ma non possiamo stabilire il principio che le aree in questione « debbono » essere destinate, poichè così andremmo contro l'impostazione tecnica del piano.

D'altra parte, se possiamo formulare un orientamento per le amministrazioni comunali circa l'opportunità di esaminare se anche in questi casi le aree possono essere riservate alle costruzioni popolari, non possiamo però certamente, a mio parere, di un'area, di cui è venuto in possesso il Comune in sede di applicazione tributaria, mettere in discussione la proprietà. Qui, allora, in sede di legge edilizia mettiamo in discussione il risultato dell'applicazione di una norma tributaria. Ma se in sede di applicazione tributaria il Comune ha espropriato un'area o l'ha acquistata al valore dichiarato dal contribuente, quest'area

entra nel patrimonio comunale. Nè può essere fatta speculazione. Il Comune non può infatti alienare un bene immobile se non attraverso la trasformazione del ricavato di un altro bene immobile. Il Comune non può che sostituire un'area con un edificio scolastico, con fognature o con un altro bene immobile; cioè non può sostituire l'area se non con un altro valore patrimoniale. (*Interruzione del senatore Braitenberg*). Sorgeranno scuole, strade, piazze, acquedotti; non si può pensare che il Comune faccia il mestiere di venditore di aree! Direi anzi che la legge comunale e provinciale oggi pone tali remore, per cui praticamente, anche quando potrebbero sorgere possibilità di acquistare aree per installare rapidamente servizi pubblici, i Comuni purtroppo non possono farlo. Debbono fare la deliberazione di acquisto, poi ricercare il mutuo, poi provvedere all'acquisto. Nel frattempo i prezzi di mercato sono cresciuti e si deve ricominciare da capo. Il contrario avviene quando si tratta di vendere. Del resto il Ministro sa quello che è avvenuto in molte città e quali sono i pericoli per i Comuni, che in definitiva finiscono sempre col rimetterci.

Secondo me, pertanto, l'articolo 21 va cambiato e va precisato che se le aree si trovano nelle zone comprese nel piano, si deve trattare di un'indicazione obbligatoria circa la destinazione. Se le aree invece si trovano al di fuori, deve essere formulata solo un'indicazione di massima circa la possibilità di destinazione all'edilizia popolare. Non possiamo dire di più, perchè si tratta di aree entrate a far parte del patrimonio comunale.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. In verità quanto ha esposto l'onorevole Fortunati mi trova consenziente. Penso però che l'applicazione della legge precedente ed anche dell'attuale, nella pratica, indubbiamente troverà varie fasi. Dicevo prima: potrebbe anche darsi che determinati Comuni si trovino, per via della legge precedente, in possesso di aree di cui non sappiano poi in definitiva cosa farne. Per esempio, esiste una

quantità di Comuni a cui non interessa l'edilizia popolare, come i Comuni montani e premontani, e ci sono altri Comuni che possono averne in esuberanza. Io comprendo quindi l'articolazione dell'articolo 21 e che si possa concedere al Comune la possibilità di vendere le aree che non interessano.

In questo senso ho presentato un emendamento, diverso però da quello del senatore Fortunati, con il quale ai proprietari espropriati viene concesso il diritto di priorità. Non si può infatti negare il diritto di priorità a chi è stato espropriato. Con questa clausola mi pare che l'articolo possa rimanere per tutte le evoluzioni che la legge precedente e l'attuale avranno. Se i Comuni hanno l'autorizzazione e la facoltà di vendere, al proprietario sia concesso il diritto di proprietà sull'area che a suo tempo fu loro espropriata.

RODA. A quale prezzo venderanno?

MARINA. Il prezzo non interessa. I Comuni decidono di vendere e il proprietario espropriato ha un diritto di priorità, a parità di prezzo cui il Comune va a cedere l'area.

PRESIDENTE. Con questo intervento, lei, senatore Marina, ha quindi svolto anche il suo emendamento.

MARINA. Praticamente lo avrei svolto.

BRAITENBERG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Ritiro il mio emendamento ed accedo a quello del senatore Marina.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'emendamento dei senatori Marina, Taddei, Crollanza ed altri che è già stato svolto.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Aggiungere al secondo comma dell'articolo 21, in fine, il seguente periodo: "In questo caso ai proprietari espropriati verrà concesso il diritto di priorità" ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Sarà bene rispondere anche alle osservazioni del senatore Fortunati, dal momento che il primo comma non è stato ancora messo in votazione. Per quanto si riferisce al primo comma, in effetti le osservazioni del senatore Fortunati sono abbastanza pertinenti ed importanti. La norma che dovrebbe sancire il primo comma, che cioè le aree di cui trattasi sono di regola destinate all'edilizia popolare, è dovuta al fatto che queste aree possono ricadere nei limiti territoriali del piano dell'edilizia popolare e popolarissima. Quindi il primo comma andrebbe integrato con una frase di questo genere: « in quanto possano ricadere o ricadano nei limiti del piano ecc. ».

L'emendamento Braitenberg è stato ritirato. Rimane l'emendamento Marina, che la Commissione accetta ma che vorrebbe modificare nel senso di far rimanere il secondo comma proposto dalla Commissione, sostituendo le parole: « a venderle » con le parole: « ad alienarle », quindi tornando al testo governativo; in secondo luogo aggiungendo una frase di questo genere: « salvo il diritto alla retrocessione a norma dell'articolo 60 della legge 25 giugno 1865 sull'espropriazione, modificata dalla legge del 1923 sull'espropriazione stessa ». Mi sembra che l'emendamento sarebbe più completo e rispondente al concetto espresso dal senatore Marina, il quale aveva parlato del diritto di priorità.

FORTUNATI. Ma non del tipo di prezzo e del valore! (*Commenti*).

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La norma del 1865 rimane in piedi in ogni caso: secondo il parere della Commissione, anche se non lo dicissimo espressamente questa norma rimarrebbe in vigore: inseriamo un emendamento con cui modifichiamo l'articolo 50 di quella legge, oppure, tacendo, resta operante quell'articolo, che costituisce una norma di natura generale.

La Commissione, pertanto, accetta l'emendamento del senatore Marina con le modificazioni da me indicate.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole mettere per iscritto il testo preciso del suo emendamento?

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La Commissione dichiara di accettare l'emendamento del senatore Marina con questa aggiunta: « da esercitarsi entro 6 mesi », di modo che l'emendamento si deve leggere così: « In questo caso ai proprietari espropriati verrà concesso un diritto di priorità da esercitarsi entro 6 mesi ».

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODA. Concordo con il senatore Marina nel senso di concedere un diritto di priorità al proprietario di un terreno che è stato costretto a cedere e che quindi ha il diritto di essere preferito, nel caso di inutilizzazione dell'area, ad altri eventuali acquirenti. Quello però che non è qui chiaro è il prezzo. In altri termini, quando ci si viene a dire che questo diritto di priorità deve essere esercitato entro 6 mesi, posso aggiungere che in 6 mesi il prezzo delle aree può variare e come! Ecco il motivo per cui insisterei nel concetto che il Comune deve sì concedere il diritto di priorità all'espropriato, però deve configurare il prezzo che gli pare e piace e che evidentemente sarà in coincidenza col prezzo del mercato libero; vale a dire il Comune è obbligato sì a preferire il proprietario per così dire espropriato a suo tempo, però al prezzo del mercato e non deve essere vincolato al prezzo di acquisto, che, ripeto, anche nell'ambito di 6 mesi può aumentare in misura notevole.

Questo è il motivo per cui non posso accettare la limitazione di 6 mesi proposta dal senatore Marina.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Il relatore ha premesso che, a suo giudizio, il primo comma dell'articolo 21 deve essere modificato, vale a dire che nel primo comma dell'articolo 21 deve essere precisato che si tratta, sì, di aree espropriate a sensi della legge concernente l'imposizione tri-

butaria, ma anche di aree che sono situate entro il piano per l'edilizia popolare.

Se le cose stanno così, è evidente che la discussione che stiamo facendo nei confronti del secondo comma, deve al più riflettere casi eccezionali, perchè tutte le aree in questione sono destinate all'edilizia popolare. Quindi, solo in via eccezionale, possono non esserlo. Questo deve essere ben chiaro, perchè altrimenti vi è una contraddizione in termini nel configurare un'area che è stata collocata entro il piano per l'edilizia popolare e che poi non è destinabile all'edilizia popolare! Mi sembra che la contraddizione sia evidente.

Bisogna che il secondo comma dell'articolo 21 sia chiarito nel senso che si indichi che le aree non sono destinate all'edilizia popolare, solo per motivi eccezionali.

Non solo, ma si deve trattare sempre di aree situate entro il piano, e non di aree poste al di fuori del piano, perchè le aree al di fuori del piano non possono interferire con il provvedimento in discussione.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Chiedo che la seduta sia sospesa per alcuni minuti al fine di consentire un più approfondito esame della questione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 20, è ripresa alle ore 20,25).

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ed il Governo hanno presentato un nuovo testo dell'articolo 21. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 21.

Qualora le aree espropriate ai sensi dell'articolo 9 della legge concernente l'imposta sulle aree fabbricabili non siano destinate all'edilizia popolare, o utilizzate dal Comune, o cedute ad enti di cui all'articolo 9 della presente legge, il 30 per cento del ricavato delle

relative alienazioni deve essere destinato ai fini di cui al precedente articolo.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Questo testo presentato dalla Commissione e discusso con i colleghi dei vari settori sostituisce interamente l'articolo 21.

PRESIDENTE. Metto ai voti il testo concordato dell'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 22.

Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al quarto.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini della presente legge o siano lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, si incorre nella decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente articolo.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Braitenberg ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sostituire il terzo comma dell'articolo 22 con il seguente:

» Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini previsti dalla presente legge o siano lasciate senza uso per un periodo di tempo maggiore di quello previsto

per la validità dei piani redatti ai sensi degli articoli precedenti, le aree stesse seguono le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 21 »».

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BRAITENBERG. Il presente articolo 22 stabilisce alcune agevolazioni tributarie, ma parla anche delle aree acquistate o espropriate che non possono essere utilizzate per i fini della legge. Mi pare giusto, che poichè le espropriazioni di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge sono fatte in base alla legge del 1865, si chiarisca che si applicano anche le disposizioni degli articoli 60 e 63 della stessa legge del 1865 circa la restituzione ai vecchi proprietari. Prego perciò di approvare il mio emendamento, a meno che il Governo non rilasci una dichiarazione che le citate disposizioni della legge del 1865 si applicano in ogni caso.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

DE LUCA ANGELO, relatore. La Commissione pregherebbe il collega Braitenberg di non insistere nel suo emendamento, in quanto è pacifico per la Commissione stessa che l'articolo 60 della legge 1865, modificata dal regio decreto 11 marzo 1923, ha piena validità. È pertanto convincimento della Commissione e credo anche del Ministro che queste due leggi valgono. Perciò l'emendamento Braitenberg sarebbe superfluo.

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Senatore Braitenberg, insiste nel suo emendamento?

BRAITENBERG. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22-bis.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 22-bis.

Più Comuni limitrofi che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 possono essere autorizzati a costituirsi in consorzio per la formazione di un unico piano consorziale ai sensi della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Vorrei che la Commissione tenesse presente, in sede di coordinamento, che nel terzo comma dell'articolo 2 si parla del decreto del Ministro, di cui al comma precedente, mentre nel secondo comma si fa solo riferimento al Provveditore alle opere pubbliche.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta affidato alla Commissione il coordinamento formale del disegno di legge.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annuncio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge, di iniziativa del senatore Lamberti:

« Proroga del termine di cui all'articolo 4 della legge 16 aprile 1954, n. 135, contenente provvedimenti per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale » (1875).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni che lo hanno indotto a non intervenire fino ad ora e con il peso della propria autorità e con la responsabilità che gli deriva dalle sue specifiche funzioni onde richiamare la Direzione della fabbrica O.M. di Milano al rispetto delle norme costituzionali e del contratto collettivo di lavoro del 21 giugno 1956, lacerati ed offesi entrambi a danno di un gruppo di onesti lavoratori, rei soltanto di essere coscienti dei diritti democratici propri e di quelli dei propri compagni di lavoro, e vittime di rappresaglia di tipo fascista per averli difesi coraggiosamente.

I predetti lavoratori, relegati prima in un reparto chiamato di « confino » e poi in un altro reparto di segregazione fuori della fabbrica, sono oggetto di angherie ed umiliazioni, fra cui, particolarmente gravi, l'arbitrario licenziamento in tronco di due di essi e la sospensione senza giustificato motivo, di altri quattro, il che ha esasperato non solo le vittime dirette di tali sistemi, ma l'intera maestranza della fabbrica ed ha indignato l'opinione pubblica milanese che non tollera cosiffatti sistemi incompatibili con le libertà democratiche e la dignità umana (238).

MONTAGNANI, RODA.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi tecnici ed economici che hanno consigliato il C.O.N.I. a comunicare di aver prescelto il lago di Albano quale sede per le Olimpiadi invernali del 1960.

A tale proposito l'interpellante si pregia fare presente che da dati tecnici acquisiti risulta che il lago di Sabaudia, per le caratteristiche del suo specchio d'acque, per la ricettività e l'accessibilità della zona, rappresenta la migliore soluzione per la perfetta riuscita delle manifestazioni olimpiche.

Infine l'interpellante ha ragione di ritenere che, oltre le ragioni sopradette, la scelta dovrebbe cadere sul lago di Sabaudia anche in relazione al costo inferiore per la sistemazione di tutte le attrezzature occorrenti (239).

BATTISTA.

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se, in considerazione di quanto i « Comitati consultivi per l'energia elettrica » raccomandano agli utenti, e cioè « di ridurre i consumi » o quanto meno di « contenere i prelievi nella misura dello stretto indispensabile », non ritiene necessario assicurare che tale comunicato non prelude nè al razionamento dell'energia elettrica, nè ad un aumento delle tariffe; e se, di fronte al clamoroso fallimento della politica fin qui perseguita nel settore, politica di acquiescenza e di capitolazione di fronte alla caccia al massimo profitto perseguita dai gruppi monopolistici ed al grave pregiudizio che ne è derivato per l'economia nazionale, non ritiene di dover presentare con urgenza al Parlamento proposte atte: 1) a controllare costi, ricavi ed investimenti; 2) a togliere le concessioni a quelle società che si sono rese responsabili di inadempienze e violazioni di legge; 3) ad iniziare l'attuazione del dettato inserito nell'articolo 43 della Costituzione, tenendo presente che l'economia nazionale italiana, se vuole progredire con un ritmo adeguato alle necessità, se vuole colmare il grande ritardo nei confronti di numerosi Paesi europei e se, come è doveroso, vuole eliminare gravi suoi squilibri regionali deve disporre di energia elettrica abbondante ed a basso prezzo, il che non è realizzabile fin che permanga intatta l'attuale struttura del settore e l'incontrollata potenza dei monopoli che lo dominano (240).

MONTAGNANI, ALBERGANTI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere le vere ragioni che hanno co-

stretto i detenuti dell'Ucciardone a ribellarsi al trattamento di rigore usato nei loro confronti ed alla mancanza di viveri loro indispensabili e soprattutto per sapere per quale motivo si è disposto l'uso delle armi contro degli inermi chiudendo così tragicamente un episodio che poteva avere il suo epilogo senza spargimento di sangue (1053).

PICCHIOTTI.

Al Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intende prendere nei riguardi dell'illegalità commessa dal Prefetto di Enna, il quale si è fatto patrocinar di un elenco inviato dall'Ufficio contributi unificati e ha ingiunto, minacciando provvedimenti, alla Commissione comunale di Villarosa di non modificare un tale elenco, nel quale erano inclusi 12 deceduti, 14 non iscritti alla Anagrafe del Comune, 12 iscritti due volte, 5 emigrati e 43 non coltivatori diretti;

come giudica il comportamento di tale Prefetto, il quale con pretesti vari non ha voluto ricevere rappresentanti di organismi sindacali e politici, parlamentari regionali e nazionali, che si recavano da lui per denunciare irregolarità nella formazione degli elenchi per le elezioni alle Mutue coltivatori diretti (*Già interpellanza n. 121*) (1054).

RUSSO Salvatore, FIORE, GRAMMATICO, BOSI, NASI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza che la Direzione dell'O.M. di Milano ha violato, nel reparto esperienze (vulgo: confino) le norme costituzionali e quelle del « Contratto collettivo del lavoro del 21 giugno 1956, art. 4, parte operai ».

Desidera poi sapere quali provvedimenti urgenti intende prendere per difendere i sacrosanti diritti dei lavoratori (1055).

LOCATELLI.

Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti, nell'ambito delle rispetti-

ve competenze, abbiano adottati a favore delle popolazioni delle frazioni di Pila e Cà Zuliani del Comune di Porto Tolle in provincia di Rovigo colpite dall'eccezionale mareggiata del 30 novembre u. s.

Particolarmente si domanda quali provvidenze siano intervenute, o siano allo studio al fine di:

1) assicurare detta zona dal pericolo di ulteriori allagamenti, in attesa della chiusura delle falde a mare;

2) soccorrere i coltivatori maggiormente danneggiati;

3) intervenire con cantieri scuola, laddove, in conseguenza delle recenti calamità, più urgenti si manifestino le esigenze di lavoro;

4) distribuire soccorsi in denaro, viveri e vestiario alle famiglie bisognose, ricoverando opportunamente i minori ove occorra (1056).

MERLIN UMBERTO.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro del tesoro, per conoscere a quale grado di istruttoria trovasi la pratica di pensione a favore di Sabbatini Enrico fu Nazzareno, pos. 1441349, da anni giacente presso la Direzione competente (2675).

CAPPELLINI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere a che punto si trova la procedura di liquidazione della pensione di reversibilità a favore della signora Nardini Maria di Domenico vedova Rondini al Comitato di liquidazione da parecchi mesi (2676).

CAPPELLINI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed all'Alto Commissario per il turismo, per conoscere se non credano opportuno, conveniente ed utile predisporre e concedere una sovvenzione per quanto modesta, di qualche centinaio di migliaia di lire alla Associazione « Pro Sacile » che fino ad ora, attraverso duri sacrifici econo-

mici, non più sopportabili, ha mantenuto in vita per lustro e decoro della zona, la tradizionale plurisecolare « Sagra dei Osei ».

È noto che la manifestazione si svolge ogni anno all'inizio dell'autunno dal 1300, e che godeva speciali esenzioni fiscali per concessione della Repubblica di Venezia. Attualmente la « Sagra dei Osei » non è limitata alla compravendita degli uccelli da richiamo e di attrezzi d'aucupio, ma è divenuta occasione di confluenza degli agricoltori della Provincia di Udine e delle Province limitrofe per lo scambio dei prodotti, ed una manifestazione turistica singolare di alto interesse nazionale. Sarebbe veramente deplorabile che dovesse attenuarsi il rilievo della manifestazione stessa per deficienza finanziaria (*Già orale n. 656*) (2677).

LIBERALI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se sia a sua conoscenza lo stato di disagio e di agitazione creato in circa 650 famiglie di coltivatori di Santa Maria a Monte (Pisa) in seguito alla conclusione dell'istruttoria compiuta da un Ispettore-perito del Commissariato per gli usi civici, in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, per cui si rivendicano al detto Comune centinaia di ettari di terreno, considerato demaniale, anziché patrimoniale, come esso è, in possesso legittimo per pagamento di una tassa enfiteutica, detta « terratico », per successione e affrancazione, degli attuali occupanti che dovrebbero ora provvedere alla legittimazione e pagare una somma che va dalle 30 alle 60 mila lire ad ettaro; per sapere, altresì, se il Governo intenda provvedere in riforma della decisione del Commissariato per gli usi civici la quale ravvisa erroneamente un arbitrio nell'origine di antiche proprietà, tutte invece legittime per strumenti legali che, in base alla citata legge del 1927, si vorrebbero considerare nulli (2678).

FERRETTI.

Ai Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile e dell'interno, per sapere in qual modo e con quali mezzi abbiano inteso provvedere (per la parte rispettivamente loro

spettante) ai gravi danni, ammontanti a centinaia di milioni, arrecati dal violentissimo fortunale, testè abbattutosi su alcune zone della provincia di Agrigento e particolarmente su Licata e Porto Empedocle dove numerosi battelli e barche da pesca e motovelieri sono andati distrutti e sono stati gravemente danneggiate attrezzature portuali nonché abitazioni, lasciando privi di riparo e di sostentamento larghi strati di quelle popolazioni, purtroppo già povere e depresse (2679).

SANMARTINO.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere: 1) le ragioni che lo hanno indotto, nell'emanare il tanto atteso decreto ministeriale 21 dicembre 1956 contenente l'elenco delle malattie di vecchiaia, a precisare che i pensionati affetti da tali malattie sono assistibili senza limiti di durata « purchè siano suscettibili di cure ambulatoriali e domiciliari », mentre si praticerebbero le cure ospedaliere solo quando sono necessari « apprestamenti tecnici e scientifici »; 2) perchè l'onorevole Ministro non ha creduto di attenersi scrupolosamente all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, col quale, stabilito che per le malattie di vecchiaia tutte le prestazioni spettano senza limiti di durata, si demandava al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il solo compito di compilare l'elenco di tali malattie; 3) se non crede che le precisazioni non richieste dal citato articolo 3 circa le cure ospedaliere non possano, eventualmente, provocare arbitri e false interpretazioni suscettibili di modificare in pratica, ed in deroga alle leggi vigenti, i criteri che regolano l'ospedalizzazione degli assistiti dell'I.N.A.M. (2680).

FIORE.

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intende prendere per rendere giustizia al cittadino Angelo Costantino, proprietario e gestore del bar Toscano di Pozzuoli, al quale era stato imposto tempo fa, dal Commissario di pubblica sicurezza locale, di esporre un cartellino in cui era scritto « non

si parla di politica ». Finito tale sopruso nel ridicolo, sia per le proteste degli avventori che per il chiasso fatto dalla stampa con la pubblicazione della foto del suddetto cartello, il signor Costantino è stato vittima di una nuova imposizione da parte del Commissario di Pozzuoli: la chiusura di due delle tre porte di cui dispone il bar che dal 1924, cioè da ben 33 anni, erano sempre rimaste aperte al pubblico (2681).

VALENZI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere per quali motivi la Giunta Provinciale di Rieti non abbia preso finora in considerazione il ricorso presentato il 12 settembre 1956 da un gruppo di cittadini abitanti a Petrella Salto, tra cui un Consigliere comunale, circa la incompatibilità con le leggi vigenti della elezione di alcuni consiglieri comunali a Petrella Salto. I rappresentanti del ricorso sostengono che i signori Tomassetti Giuseppe, Figorilli Angelo e Scanzani Dante non potevano venire eletti in quanto, o direttamente o indirettamente, avevano preso parte ad appalti del Comune, il che è contrario a quanto disposto dalla legge n. 7, articolo 15, che regola la materia (2682).

TURCHI.

Al Ministro della difesa, per sapere a quale punto si trovi la pratica riguardante l'ex militare Tralli Ilmo di Stellata di Bondeno (Ferrara) che dalla Commissione medica di Bologna nel 1955 fu assegnato alla V categoria. Il Tralli che prestava servizio nel 1940 a Catania rimase per lungo tempo degente in quell'ospedale Provinciale (2683).

BARDELLINI.

Ai Ministri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intendono prendere al fine di mantenere in attività lo zuccherificio di Lama di Ceregnano (Rovigo), che la società Eridania intende chiudere entro il 30 aprile prossimo, come da comunicazione già fatta ai tecnici ed alle maestranze ivi occupate.

Il grave provvedimento summenzionato e altri ancora che la Eridania minaccia di eseguire in provincia su altri zuccherifici di sua proprietà, ubbidisce alla manovra in corso tendente a ridurre ulteriormente il seminativo a barbabietole, al rifiuto di stipulare il contratto nazionale con l'Associazione Nazionale Bieticoltori e a scaricare sui produttori la riduzione di lire 15 il Kg. del prezzo dello zucchero, decisa a suo tempo dal C.I.P.

L'interrogante richiama l'attenzione degli onorevoli Ministri e del Governo sulla grave situazione che verrebbe a crearsi per le centinaia di famiglie che dalla attività dello zuccherificio di Lama ricavano i mezzi di vita e di altri numerosi operai che durante la campagna saccarifera vengono occupati.

Inoltre, il danno che ne deriverebbe all'agricoltura e ai produttori di barbabietole sarebbe incalcolabile poichè tale coltura è in provincia largamente praticata.

L'interrogante infine ritiene che, qualora l'intervento degli onorevoli Ministri e del Governo non valesse a far recedere l'Eridania dalla decisione presa, si proceda al sequestro dello zuccherificio in modo da garantire il lavoro alle maestranze e l'attività industriale indispensabile alla lavorazione e trasformazione della barbabietola (2684).

BOLOGNESI.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 13 febbraio 1957.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 13 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione della mozione:

SANTERO (AMADEO, BATTISTA, SCHIAVONE, BRAITENBERG, TARTUFOLI, MOLINARI, RICCIO, CIASCA, GRANZOTTO BASSO, DE LUCA Angelo, CLEMENTE, BUSSI, BRACCESI, CINGOLANI, GUGLIELMONE, LAMBERTI, MONNI, MARTINI, CUSENZA, BOGGIANO PICO, PAGE, BARACCO, GERINI, RAFFEINER, CORNAGGIA MEDICI, CANEVARI, GALLETTO, MORO, VACCARO, SAMEK LODOVICI, NACUCCHI, CRISCUOLI, SANMARTI-

NO, SIBILLE, TIRABASSI, FOCACCIA, CARELLI, DARDANELLI, AZARA, CORBELLINI, SCHIAVI, CESCHI, CADORNA). — Il Senato, constatato che l'elaborazione dei trattati per l'Euratom e per il Mercato comune europeo è entrata nella fase risolutiva, allo scopo che le due nuove Istituzioni segnino un effettivo passo verso l'unità politica degli Stati Membri impegna il Governo ad adoperarsi affinché
a) l'organo predisposto all'attuazione di ciascun trattato abbia sufficienti poteri di decisione; *b)* le due nuove Istituzioni europee unitamente con altra già esistente abbiano un'unica Assemblea Parlamentare con effettivi poteri (26).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano (1626).
2. Modifica delle leggi 9 agosto 1954, numero 640 e 10 novembre 1954, n. 1087 (1627).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della Sanità pubblica (67).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).
2. PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifica di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

3. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

4. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

5. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

6. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

7. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

8. BITOSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

9. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (151).

10. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).
 6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

11. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

12. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

13. Potenziamento della ferrovia Trento-Malè (1699).

La seduta è tolta (ore 20,35).